



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge n.

Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale

a cura dell'Area Processo legislativo e Assistenza giuridica

Anno 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

alla proposta di legge recante “**Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale**”

Con la presente proposta di legge si intende introdurre una specifica disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale il cui obiettivo coincide con quello chiaramente enucleato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 all’articolo 2, commi 203-224 ovvero “*regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie*”.

Sulla scorta degli orientamenti comunitari (principio di sussidiarietà e proporzionalità) che indicavano nell’indirizzo dal basso e nella localizzazione condivisa degli interventi, i rimedi alle disfunzioni delle politiche pubbliche per il risanamento strutturale degli squilibri territoriali (sperequazione), la programmazione negoziata mira a valorizzare il ricorso a moduli convenzionali piuttosto che a moduli autoritativi orientando l’azione dei poteri pubblici e privati a perseguire precise finalità di sviluppo, in un programma di coordinamento delle varie iniziative. Essa, mette sostanzialmente il territorio, nella sua espressione complessa e articolata di valori, specificità, sedimentazioni socioeconomiche e culturali, alla base dello sviluppo locale.

La proposta *de qua*, mutua gli istituti contenuti nella legge regionale della Lombardia n. 19/2019 che aggiorna il precedente quadro normativo in una prospettiva di semplificazione rivisitandone alcuni profili procedurali e di dettaglio alla luce di una lunga esperienza di programmazione negoziata realizzata sul proprio territorio.

Anche la Regione Calabria nella legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria” ha previsto strumenti di negoziazione da ricondurre alle norme della pianificazione territoriale e urbanistica regionale nella stessa ricomprese. Trattasi di strumenti contemplati per attuare un sistema complesso di azioni e misure per incidere su porzioni del territorio comunale, sul recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio attraverso il coinvolgimento di enti pubblici interessati ovvero privati singoli e associati. Ad essi si affiancano altresì, i contratti di fiume, l’accordo di programma e i programmi d’area. Quest’ultimi, in particolare rappresentano una modalità di programmazione negoziata che si svolge tra gli Enti locali, l’Istituto regionale e gli altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, con la condivisione delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, tesa a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile.

Orbene, il presente intervento normativo vuole dotare la Regione di un quadro di riferimento utile per tutti quegli accordi di ampio respiro dove è richiesta la partecipazione/adesione della Regione (in caso di accordi promossi da altre amministrazioni) oppure ove la Regione è il soggetto promotore dell’approvazione dell’accordo stesso. Viene comunque fatta salva la disciplina di settore prevista per i contratti di fiume, l’accordo di programma e i programmi d’area che sono menzionati nell’articolato al solo fine di includerli nella categoria degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale.

Il testo proposto consta di n. 12 articoli che nel dettaglio prevedono:

- l'articolo 1 individua l'oggetto della disciplina contenuta nell'articolato e il novero dei soggetti con i quali la Regione può concludere gli accordi;
- l'articolo 2 elenca gli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, distinguendo tre specifiche tipologie di accordo;
- l'articolo 3 ha la finalità di fornire al decisore politico gli strumenti di supporto utili per valutare la sussistenza dell'interesse regionale sotteso alla decisione di avvio della fase di negoziazione;
- l'articolo 4 dedicato alle norme applicative comuni, declina la disciplina per la definizione e attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale ai quali la Regione aderisce o per i quali la stessa è promotrice;
- l'articolo 5 definisce la natura e le funzioni dell'accordo quadro di sviluppo territoriale specificando il contenuto minimo;
- l'articolo 6 reca la disciplina dell'Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale, prevedendo che la procedura venga attivata dalla Regione con l'avvio di manifestazioni di interesse periodiche cui seguirà l'approvazione dell'elenco delle proposte ammissibili ai fini dell'accesso alla fase di negoziazione;
- l'articolo 7 si configura come un accordo di programma (disciplinato dalla legge regionale n. 19/2002) ma con una procedura più semplificata in ragione della modesta entità degli interventi che hanno carattere locale e puntuale. Tale peculiarità si traduce nel fatto che la loro promozione è riservata all'amministrazione locale su cui la Regione si riserva l'adesione;
- l'articolo 8 è dedicato all'individuazione delle tipologie di contributi regionali concedibili relativamente all'elaborazione e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale
- l'articolo 9 reca la clausola valutativa prevedendo la redazione da parte della Giunta regionale di una relazione sullo stato di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata da inviare al Consiglio regionale con una cadenza temporale tale da rendere apprezzabile da un punto di vista quantitativo e qualitativo dei dati, il riscontro sullo stato di attuazione;
- l'articolo 10 istituisce presso il Dipartimento della Giunta regionale competente, un sistema informativo rivolto a supportare l'attività di monitoraggio e controllo degli strumenti di programmazione negoziata;
- l'articolo 11 contiene una norma di rinvio alla fonte regolamentare regionale dei contenuti di dettaglio sulle procedure, il monitoraggio e l'attuazione degli accordi;
- l'articolo 12, infine, reca la norma di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

alla proposta di legge recante **“Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale”**

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

(allegato alla relazione tecnico finanziaria ex art. 39 dello Statuto)

TAB. 1 - Oneri finanziari:

ARTICOLO	DESCRIZIONE SPESE	TIPOLOGIA (I o C)	CARATTERE TEMPORALE (A o P)	IMPORTO (Euro)
Art. 1	Ha carattere ordinamentale e contiene l'oggetto e la finalità dell'intervento normativo volto a promuovere, in ossequio al principio di sussidiarietà, la realizzazione condivisa di obiettivi in coerenza con le previsioni contenute negli strumenti regionali di programmazione	//	//	0,00
Art. 2	Ha carattere ordinamentale e reca l'elenco degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale distinguendo le tipologie di accordo.	//	//	0,00
Art. 3	Ha carattere ordinamentale ed enuclea i criteri utili alla valutazione della sussistenza dell'interesse regionale funzionale all'adesione o alla promozione da parte della Regione degli strumenti di programmazione negoziata	//	//	0,00
Art. 4	Ha carattere ordinamentale e procedimentalizza l'iter di definizione e attuazione della programmazione negoziata di interesse regionale ai quali la Regione aderisce o promuove	//	//	0,00
Art. 5	Ha carattere ordinamentale e definisce natura e funzioni dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale	//	//	0,00
Art. 6	Ha carattere ordinamentale e definisce le caratteristiche dello strumento negoziale dell'accordo di rilancio economico, sociale e territoriale	//	//	0,00
Art. 7	Ha carattere ordinamentale e disciplina l'istituto dell'accordo locale semplificato definendone i presupposti e le procedure per la sottoscrizione	//	//	0,00
Art. 8	Ha carattere ordinamentale perché, sebbene richiami il	//	//	0,00

	sostegno della Regione agli strumenti di programmazione negoziata, il contributo è eventuale ed è subordinato alla messa a disposizione delle risorse a legislazione vigente			
Art. 9	Ha carattere ordinamentale e contiene la clausola valutativa. La relazione ivi prevista è redatta dalla Giunta regionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	//	//	0,00
Art. 10	Ha carattere ordinamentale e prevede l'istituzione di un sistema informativo regionale della programmazione negoziata presso il competente Dipartimento della Giunta regionale	//	//	0,00
Art. 11	Ha carattere ordinamentale e riguarda le disposizioni attuative di dettaglio mediante l'adozione di un regolamento	//	//	0,00
Art. 12	Clausola di invarianza finanziaria in quanto dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00

TAB. 2 – Copertura finanziaria

PROGRAMMA/CAPITOLO	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	TOTALE
//	0,00	0,00	0,00	
Totale				0,00

Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione del comma 4 dell'articolo 46 dello Statuto e in ossequio al principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti di cui al Titolo V, Parte II della Costituzione, disciplina gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale per la realizzazione condivisa di obiettivi in coerenza con le previsioni recate negli strumenti regionali di programmazione.
2. L'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata richiede l'azione integrata e coordinata della Regione e di uno o più enti locali o, comunque, di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici o anche organismi di diritto pubblico nonché, secondo le modalità previste dalla presente legge, di soggetti privati.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 in ordine alla garanzia dell'integrazione e del coordinamento assicurato dagli strumenti di programmazione negoziata, le amministrazioni coinvolte sono competenti in ordine allo svolgimento delle funzioni e delle attività di interesse comune sottese alla realizzazione di ciascun accordo.

Art. 2

(Strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale)

1. Sono strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale:
 - a) l'accordo quadro di sviluppo territoriale;
 - b) l'accordo di rilancio economico, sociale e territoriale;
 - c) l'accordo locale semplificato.
2. Costituiscono, altresì, strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale anche i Programmi d'Area, i contratti di fiume e Accordo di programma per i quali è fatta salva la specifica disciplina recata dagli articoli 39-47 e 15 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria).

Art. 3

(Criteri e indicatori a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale)

1. La valutazione circa la sussistenza dell'interesse regionale sotteso alla promozione o all'adesione da parte della Regione agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, si basa sui seguenti criteri minimi di riferimento:
 - a) di carattere programmatico, per misurare il contributo della proposta al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;
 - b) di carattere progettuale, in relazione alla rilevanza della proposta rispetto al contesto

locale e sovralocale;

c) di carattere territoriale, quale il contributo della proposta al conseguimento di rilevanti interessi pubblici a valenza territoriale;

d) di carattere ambientale, nell'ottica dei benefici di valorizzazione ambientale che le azioni e gli interventi contenuti nella proposta possono generare;

e) di carattere sociale, quale il miglioramento e l'integrazione del tessuto sociale;

f) di sostenibilità economica, finanziaria e gestionale, in relazione alla presenza di risorse che consentono di assicurare la sostenibilità nel tempo dell'investimento;

g) di carattere occupazionale, quali le prospettive di impatto in termini di crescita occupazionale e di nuova imprenditoria;

h) di complessità procedurale, quale il numero di procedimenti che potrebbero essere semplificati o coordinati mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata.

2. I criteri di cui al comma 1 possono essere ulteriormente specificati in concomitanza con l'aggiornamento degli strumenti di programmazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria (BURC).

3. Qualora il concorso della Regione alla definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento sia di natura meramente finanziaria trova applicazione la specifica disciplina prevista dalle leggi regionali di settore.

Art. 4

(Disposizioni comuni)

1. La promozione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), spetta esclusivamente alla Regione, nella persona del Presidente che, di concerto con gli assessori competenti, li propone alla Giunta regionale.

2. Il Presidente della Regione procede, con le stesse modalità di cui al comma 1, ai fini dell'adesione regionale alle proposte di accordo di cui all'articolo 2, lettera c), promosse da altre amministrazioni.

4 Il Presidente della Regione, all'atto dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all'accordo o anche successivamente, può delegare l'assessore regionale competente per materia allo svolgimento delle attività e all'adozione dei relativi atti, ad eccezione di quelli che per espressa previsione normativa sono riservati al Presidente della Giunta regionale nella sua qualità di rappresentante legale della Regione. Può, altresì, successivamente alla deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all'accordo, delegare, di volta in volta, un componente della Giunta regionale a presiedere, in sua vece, gli organismi collegiali di cui ai successivi commi 5 e 6.

5. Al fine di concordare la sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), l'amministrazione che promuove l'accordo costituisce e presiede un apposito comitato, denominato comitato per l'accordo, composto dai rappresentanti di tutti gli enti o anche soggetti interessati alla sua sottoscrizione e che, a seguito dell'approvazione degli accordi, assume la denominazione di Conferenza di monitoraggio, con il compito di sovrintendere alla realizzazione e conclusione degli accordi, vigilando sul tempestivo e completo adempimento.
6. Il regolamento di cui all'articolo 11 disciplina la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al comma 5.
7. Gli atti di approvazione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, sono pubblicati nel BURC e sui siti istituzionali delle amministrazioni sottoscrittrici.

Art. 5

(Accordo quadro di sviluppo territoriale)

1. L'accordo quadro di sviluppo territoriale (di seguito accordo quadro) è volto a definire un programma condiviso di interventi funzionalmente collegati e finalizzati all'attuazione delle priorità di sviluppo all'interno dei territori provinciali o della città metropolitana, ovvero di particolare rilievo tematico regionale, Esso si svolge mediante:
 - a) il coordinamento dell'azione pubblica dei soggetti sottoscrittori;
 - b) il raccordo, la razionalizzazione e l'integrazione delle risorse, anche non finanziarie, rese disponibili dai soggetti di cui alla lettera a);
 - c) la valorizzazione di investimenti, anche privati, coerenti con le finalità dell'accordo quadro;
 - d) l'accesso a forme di finanziamento e misure perequative o compensative attivate in ambito statale o europeo.
2. L'atto di promozione dell'accordo quadro è pubblicato nel BURC.
3. Il contenuto minimo dell'accordo quadro sottoscritto dalla Regione e dalle autonomie locali e funzionali interessate, contiene, almeno:
 - a) gli obiettivi di sviluppo territoriale di riferimento e i risultati che si intendono perseguire;
 - b) le attività e gli interventi prioritari ai quali è indirizzata l'azione congiunta dei soggetti sottoscrittori;
 - c) le relative risorse rese disponibili dai soggetti sottoscrittori;
 - d) il soggetto responsabile dell'attuazione e i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività e interventi, con i relativi impegni;
 - e) i tempi, le modalità e gli strumenti per l'attuazione e il monitoraggio dell'accordo, nonché per la verifica periodica dei risultati conseguiti;

- f) le modalità di aggiornamento dei contenuti dell'accordo quadro;
 - g) le forme e le condizioni di adesione, nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica, di eventuali soggetti privati;
 - h) gli effetti derivanti da eventuali inadempimenti degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale attivazione di interventi sostitutivi;
 - i) le modalità per la risoluzione di eventuali controversie insorte in fase di attuazione dell'accordo.
4. Gli interventi oggetto dell'accordo quadro possono essere realizzati anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, per interventi e opere di valenza locale, mediante accordi locali semplificati ai sensi del successivo articolo 7.
5. In fase di attuazione dell'accordo quadro, i soggetti sottoscrittori assicurano la coerenza delle rispettive programmazioni e politiche di settore con i contenuti dell'accordo, unitamente alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
6. L'accordo quadro costituisce, ove esistente, il riferimento per la programmazione e il riparto delle risorse statali messe a disposizione della Regione, anche in base ad apposite intese e accordi, e destinate a tipologie di intervento in esso ricomprese per investimenti nel relativo territorio.
7. L'aggiornamento, le modifiche e la chiusura dell'accordo quadro sono effettuati secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 6

(Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale)

1. L'accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (di seguito Accordo di rilancio) è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale tra soggetti pubblici, imprese e reti d'impresa, associazioni, fondazioni e altri soggetti di cui al comma 4, finalizzato all'attuazione di una specifica strategia di rilancio economico o anche sociale di un territorio di riferimento concernente un ambito tematico coerente con gli obiettivi della programmazione regionale di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La Regione, almeno una volta all'anno, con propria deliberazione, effettua una manifestazione di interesse da pubblicarsi nel BURC con la quale vengono indicati i requisiti, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi per la presentazione delle proposte di accordo di rilancio, specificando gli elementi di cui al successivo comma 3.
3. Le proposte di accordo di rilancio possono essere presentate da uno o più enti locali, anche congiuntamente, in coerenza con quanto prescritto dalla manifestazione di interesse e devono contenere almeno i seguenti elementi:
- a) un territorio di riferimento;

b) un programma di rilancio economico-sociale-territoriale-ambientale definito come segue:

- 1) obiettivi e azioni in almeno uno degli ambiti tematici indicati dal regolamento di cui all'articolo 11;
- 2) piano finanziario, comprensivo della stima dei costi di ogni intervento, con indicazione di ciascun contributo previsto a carico di tutti i soggetti sottoscrittori;
- 3) individuazione e quantificazione dei risultati attesi;
- 4) tempi di realizzazione;

c) un partenariato pubblico-privato, con uno o più soggetti privati individuati o da individuare nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo degli stessi soggetti privati.

4. La fase di presentazione delle proposte di accordo di rilancio è coordinata da un soggetto capofila individuato fra comuni, province, Città metropolitana, comunità montane o camere di commercio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera c), all'accordo possono partecipare anche università, enti e centri di ricerca e innovazione, imprese singole o in partenariato, soggetti riconosciuti dalla Regione come aggregativi di imprese, quali associazioni di rappresentanza delle imprese e organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori a livello locale, provinciale o metropolitano, nonché organismi di diritto pubblico.

5. La Regione valuta le proposte di accordo di rilancio presentate a seguito della manifestazione di interesse secondo le procedure definite nel regolamento di cui all'articolo 11.

6. A seguito della valutazione di cui al comma 5, la Giunta regionale approva l'elenco delle proposte ammissibili, ai fini dell'accesso alla fase di negoziazione propedeutica all'eventuale promozione dei singoli accordi o mediante accordo di programma o, per interventi e opere di valenza locale, mediante le procedure di cui all'articolo 7.

7. L'accordo di rilancio può, altresì, assicurare il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di interventi di rilevante impatto economico-sociale, finalizzati al recupero occupazionale di ambiti territoriali localizzati, che concorrono all'attuazione dei piani e programmi di cui all'articolo 1 e delle relative finalità.

Art. 7

(Accordo locale semplificato)

1. L'accordo locale semplificato, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5 del d.lgs. 267/2000, è finalizzato alla realizzazione di interventi e opere di valenza locale che concorrono all'attuazione delle politiche regionali previste nei piani e programmi di cui all'articolo 1, previa positiva valutazione, da parte della Regione, della sussistenza dell'interesse regionale secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora l'accordo comporti variante agli strumenti urbanistici.

3. Le amministrazioni locali, quando ricorrono le condizioni previste al comma 1, possono proporre alla Regione l'adesione all'accordo locale semplificato sulla base dello schema di cui al comma 6, lettera b) e, previa condivisione tecnica dei contenuti da parte della Regione stessa, procedono alla promozione e alla contestuale approvazione dell'ipotesi di accordo locale semplificato. L'adesione comporta, per la Regione, l'assenso sui contenuti della proposta di accordo locale semplificato concordati con le amministrazioni locali interessate.

4. L'accordo locale semplificato, sottoscritto dalle amministrazioni interessate, contiene almeno:

- a) gli obiettivi e le finalità dell'accordo;
- b) l'individuazione dell'intervento e dell'ambito territoriale interessato;
- c) le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati, individuati nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo del privato;
- d) il piano economico-finanziario dell'intervento e la relativa copertura finanziaria, l'entità dell'eventuale cofinanziamento richiesto e la stima dei costi di gestione;
- e) il cronoprogramma di attuazione;
- f) gli impegni delle parti;
- g) le modalità di attuazione e del relativo monitoraggio;
- i) le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie in fase di attuazione dell'accordo;
- l) la definizione del meccanismo di rendicontazione delle spese e dello stato di avanzamento dei lavori, ai fini dell'erogazione dell'eventuale cofinanziamento regionale.

5. L'accordo locale semplificato si conclude con una relazione finale, approvata dagli enti sottoscrittori, su proposta dell'amministrazione locale che lo ha promosso, volta a dare atto della conclusione dei lavori.

6. Con la deliberazione di cui all'articolo 3, la Giunta regionale definisce:

a) le condizioni in presenza delle quali l'ente locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione dell'accordo locale semplificato per gli interventi e le opere di valenza locale di cui al comma 1, tenuto conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- 1) dimensione territoriale dell'intervento;
- 2) numero di soggetti pubblici coinvolti;
- 3) impatto finanziario complessivo;
- 4) complessità del procedimento;
- 5) presenza o meno di soggetti privati;

b) lo schema di accordo locale semplificato.

Art. 8

(Sostegno agli strumenti di programmazione negoziata)

1. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici all'elaborazione e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, di cui all'articolo 2, comma 1, mediante l'erogazione di contributi o può realizzare gli stessi direttamente ovvero tramite enti strumentali, società partecipate della Regione Calabria

2. Per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata la Regione può contribuire al cofinanziamento degli investimenti o al conseguimento degli obiettivi previsti il cui ammontare è individuato nell'atto di promozione o adesione all'accordo sulla base del costo complessivo degli interventi oggetto di programmazione negoziata.

3. La Regione può, altresì, concedere agevolazioni costituite da contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi e garanzie. Tali contributi non sono cumulabili con quelli di cui al comma 2 e con altre agevolazioni concesse, a qualsiasi titolo, da provvedimenti regionali e, ove prescritto il divieto di cumulo, da provvedimenti nazionali o dell'Unione europea relativamente alle stesse opere o interventi.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti con l'impiego degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:

a) gli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione e conclusi, specificandone le modalità attuative, la durata prevista, le risorse impiegate, i soggetti coinvolti, lo stato di avanzamento e l'esito delle attività di monitoraggio;

b) i punti di forza e di debolezza riscontrati nell'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di programmazione negoziata, con particolare riferimento ai fattori che ostacolano o facilitano la stipula degli accordi, il rispetto degli impegni da parte dei soggetti coinvolti e il contributo dato alle politiche regionali.

2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione Calabria le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi, anche attraverso il sistema informativo regionale di cui al successivo articolo 10.

3. La Giunta regionale, con cadenza annuale, informa il Consiglio regionale in merito alle proposte pervenute di promozione o adesione, da parte della Regione, agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, indicando lo stato di avanzamento

delle valutazioni in corso, nonché gli accordi conclusi.

Art. 10

(Sistema informativo regionale della programmazione negoziata)

1. Al fine di supportare le scelte programmatiche regionali, è istituito presso il dipartimento della Regione Calabria competente in materia di programmazione negoziata, il sistema informativo regionale degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1 al fine di assicurare un supporto informativo alla gestione dei relativi procedimenti amministrativi di attuazione, monitoraggio e controllo.
2. Con il sistema informativo di cui al comma 1, la Regione garantisce:
 - a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative alle opere, agli interventi o ai programmi di intervento oggetto di programmazione negoziata di interesse regionale;
 - b) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie alla predisposizione, da parte della Giunta regionale, della relazione di cui all'articolo 9, comma 1.
3. La Giunta regionale cura l'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo con la collaborazione degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati interessati, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti procedurali, fisici, economici, finanziari e di risultato delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento programmati o in corso di attuazione.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 11, la Giunta regionale stabilisce le procedure e le modalità per la tenuta e l'aggiornamento del sistema informativo di cui al comma 1.

Art. 11

(Disposizioni attuative di dettaglio)

1. La Giunta regionale specifica con regolamento
 - a) gli eventuali contenuti degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, ulteriori a quelli previsti dalla presente legge;
 - b) la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al comma 5 dell'articolo 4;
 - c) le procedure e le modalità di promozione, adesione e partecipazione della Regione e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 agli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale previsti all'articolo 2, comma 1;
 - d) le modalità per l'approvazione, il monitoraggio e ogni altra attività necessaria all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla lettera b);
 - e) le procedure e le modalità per la tenuta e l'aggiornamento del sistema informativo di cui all'articolo 10;
 - f) ulteriori elementi da disciplinare ai sensi del presente articolo, previsti dalle

disposizioni della presente legge.

Art. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge n.

Istituzione e disciplina della Commissione regionale per le pari opportunità

a cura dell'Area Processo legislativo e Assistenza giuridica

Anno 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

alla proposta di legge recante “**Istituzione e disciplina della Commissione regionale per le pari opportunità**”

Il presente intervento normativo intende procedere all’abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 istitutiva della Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna, riscrivendone le norme.

Invero, nei quasi 40 anni di vigenza, le sue disposizioni hanno dato prova di resistere al trascorrere del tempo adeguandosi ai mutamenti e alle evoluzioni del dibattito culturale e politico che si sono registrati sul tema delle pari opportunità e della parità di genere.

Purtuttavia, i profondi cambiamenti normativi che hanno interessato le tematiche appena richiamate e la cui forza espansiva è tale da incidere in ogni ambito della vita sociale, economica, culturale, politica, hanno messo in evidenza la necessità di procedere ad una revisione sostanziale della norma istitutiva della Commissione. In tale direzione la proposta prendendo atto della trasversalità e dell’importanza delle tematiche di genere, mira a trasferire in un coerente e completo corpus normativo, una serie di previsioni volte a valorizzare il ruolo della Commissione, potenziandone i compiti e le funzioni atteso che nel testo vigente, appaiono troppo poco evocative dell’effettiva *mission* istituzionale che la stessa è chiamata a svolgere.

Nel panorama normativo regionale, si segnalano, in particolare due recentissime leggi che hanno aggiornato la materia *de qua*: si tratta della legge regionale del Lazio 26 luglio 2024, n.11 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 ‘Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità’ e successive modifiche) e della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 02 dicembre 2024, n. 10 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).

Inoltre, le ragioni della presente proposta, si fondano su alcune lacune riscontrate non solo da un punto di vista formale (assenza della rubrica degli articoli, refusi presenti nella descrizione delle funzioni, riferimenti normativi datati) ma anche dal punto di vista sostanziale in ordine al funzionamento dell’organismo alla luce delle scarse disposizioni che ad esso si riferiscono. In effetti, molti passaggi e istituti (incompatibilità, dimissioni, sostituzione per esempio) non contemplati nell’articolato, lasciavano molti dubbi interpretativi e per la cui formulazione si è guardato alle più recenti leggi della Regione Calabria sugli organismi di garanzia; così come alcuni istituti sono stati disciplinati dal Regolamento interno adottato dalla Commissione nella sua autonomia organizzativa (si veda in particolare il comma 2 dell’articolo 18 del Regolamento interno aggiornato nella seduta del 29 marzo 2023 che ripropone la rivalutazione annuale delle indennità spettanti alle componenti sulla base dell’indice Istat) e che invece, appare più coerente riportare nell’alveo delle previsioni legislative.

Entrando nel merito dell’articolato, si evidenzia che:

- è stata modificata la denominazione della Commissione scegliendo, rispetto a quella vigente, una più sintetica e snella, accompagnata dall’aggettivo regionale.

- All'articolo 1 è stata maggiormente dettagliata la cornice costituzionale e statutaria all'interno della quale la Commissione esplica le sue funzioni consultive e propositive, descrivendo la finalità precipua per la quale la Commissione opera, ovvero valorizzare le differenze di genere e superare ogni discriminazione e disuguaglianza nei diversi ambiti in cui potrebbero avere manifestazione.

- L'articolo 2 reca un'ampia descrizione delle funzioni della Commissione in cui è stato dato risalto al collegamento con le articolazioni dell'Assemblea legislativa in ordine alla possibilità di esprimere il proprio orientamento sia sulle proposte di legge che incidono sulla materia delle pari opportunità, sia sulla necessità di adeguare eventualmente la legislazione vigente. Accanto, poi, alla previsione della relazione annuale, sono stati introdotti due adempimenti a carico della Commissione: la redazione del programma triennale dell'attività che delinea gli indirizzi cui la Commissione vuole improntare la propria azione e la relazione di fine mandato. Quest'ultima vuole costituire una sorta di documento che a chiusura del quinquennio racchiuda la sintesi di tutti i progetti, le iniziative intraprese e soprattutto costituire un passaggio di consegne per la futura Commissione. Nello stesso articolo è stato valorizzato il collegamento della Commissione con gli organismi di garanzia e in generale con gli enti e le associazioni che si occupano delle pari opportunità per improntare la propria azione in una logica di sinergia istituzionale.

- All'articolo 3 è stata lasciata inalterata la composizione della Commissione, rendendo, però, più chiaro e lineare sia il procedimento di elezione, in seno al Consiglio regionale, che le informazioni minime che caratterizzano il procedimento di avvio per la candidatura all'elezione. Nel medesimo articolo, sono stati inserite *ex novo*, le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di componente della Commissione individuando il relativo procedimento di contestazione e le conseguenti azioni.

- L'articolo 4 procedimentalizza, attraverso l'inserimento di distinte fasi e tempi, la costituzione dell'organismo e la calendarizzazione della seduta dell'insediamento a partire dalla quale decorrono gli effetti giuridici ed economici legati alla carica. Viene, inoltre, esplicitata la proroga delle funzioni nel periodo necessario per la ricostituzione dell'organismo.

- L'articolo 5 reca la disciplina degli istituti legati alle dimissioni, decadenza e sostituzione da componente della Commissione tenendo distinta l'ipotesi di dimissione dal ruolo di presidente dell'organismo, da gestire in seno alla Commissione stessa.

- L'articolo 6 reca alcune previsioni minime di costituzione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, della validità delle sedute e delle deliberazioni nonché il rinvio al regolamento interno della e per la disciplina di dettaglio della propria organizzazione interna, con particolare riferimento alla possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro.

- L'articolo 7 stabilisce la sede della Commissione presso il Consiglio regionale e la messa a disposizione delle risorse umane e strumentali per fornire il necessario supporto tecnico-organizzativo all'attività della stessa.

- L'articolo 8 reca il trattamento economico articolando le voci delle indennità da corrispondere sulla base delle Delibere dell'Ufficio di Presidenza che sul punto sono state adottate nel tempo:

- a) indennità di carica mensile alle componenti nella qualità di Presidente, vicepresidente e coordinatrici dei gruppi di lavoro;

- b) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari all'assolvimento delle funzioni istituzionali;
- c) gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Commissione;
- d) è stata inserita nel testo la rivalutazione delle indennità sulla base dell'indice ISTAT, prima impropriamente riportata nel Regolamento di funzionamento della Commissione.

A chiusura dell'articolato, l'articolo 9 contiene la norma finanziaria e l'articolo 10 l'abrogazione della legge regionale n. 4/1987.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

alla proposta di legge recante “**Istituzione e disciplina della Commissione regionale per le pari opportunità**”

La presente proposta di legge comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, come da norma finanziaria.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

(allegato alla relazione tecnico finanziaria ex art. 39 dello Statuto)

TAB. 1 - Oneri finanziari:

ARTICOLO	DESCRIZIONE SPESE	TIPOLOGIA (I o C)	CARATTERE TEMPORALE (A o P)	IMPORTO (Euro)
Art. 1	Ha carattere ordinamentale e riporta l'istituzione della Commissione e le finalità che la stessa persegue	//	//	0,00
Art. 2	Ha carattere ordinamentale e definisce i compiti che la Commissione è chiamata a svolgere anche attraverso una collaborazione istituzionale con altri organismi che si occupano della medesima materia	//	//	0,00
Art. 3	Ha carattere ordinamentale e riguarda sia la composizione della commissione che il procedimento di elezione. Sono, inoltre, disciplinati i casi di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di componente della Commissione	//	//	0,00

Art. 4	Ha carattere ordinamentale e chiarisce, tenendole distinte, la fase di costituzione della Commissione da quella di insediamento	//	//	0,00
Art. 5	Ha carattere ordinamentale e definisce il procedimento che segue alle dimissioni e alla pronuncia di decadenza, nonché il procedimento di sostituzione. Ulteriore precisazione attiene alle dimissioni dalla carica di presidente della Commissione.	//	//	0,00
Art. 6	Ha carattere ordinamentale e detta norme sulla costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione nonché alcune norme sul funzionamento, rinviando a un Regolamento interno della Commissione la disciplina di dettaglio.	//	//	0,00
Art. 7	Ha carattere ordinamentale e stabilisce la sede dell'organismo nonché le risorse umane e strumentali a supporto dell'attività istituzionale. Non comporta oneri finanziari in quanto si fa fronte con le risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente	//	//	0,00
Art. 8	Comporta oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalle voci del Trattamento economico spettante alle componenti della Commissione	//	165.000,00	165.000,00
Art. 9	Reca la norma finanziaria con quantificazione degli oneri di cui all'art. 8 e indicazione della Missione 01, Programma 01 (U 61498) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024- 2026 del Consiglio regionale	//	165.000,00	165.000,00
Art. 10	Ha carattere ordinamentale e prevede l'abrogazione della legge regionale n. 4/1987	//	//	0,00

TAB. 2 – Copertura finanziaria

PROGRAMMA/CAPITOLO	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	TOTALE
Missione 01, Programma 01 (U 61498)	//	165.000,00	165.000,00	
Totale		165.000,00	165.000,00	

Istituzione e disciplina della Commissione regionale per le pari opportunità

Art. 1

(Istituzione e finalità)

1. È istituita presso il Consiglio regionale della Calabria, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, la Commissione regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Commissione, quale organismo con funzioni consultive e propositive che opera per la promozione dell'effettiva parità tra donne e uomini.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Commissione svolge la sua attività per valorizzare le differenze di genere e rimuovere, in conformità agli articoli 3, 37, 51 e 117, comma 7, della Costituzione, gli ostacoli che costituiscono per le donne fattori di discriminazione diretta e indiretta in ambito sociosanitario, familiare, educativo, culturale, formativo, lavorativo, economico nonché nell'accesso alle funzioni direttive e alle cariche elettive nella prospettiva del rafforzamento della democrazia paritaria.

Art. 2

(Funzioni della Commissione)

1. Nell'autonomo perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Commissione svolge le seguenti funzioni:
 - a) esprime parere, su propria iniziativa o su richiesta, in ordine a proposte di legge e disegni di legge che direttamente o indirettamente abbiano rilevanza per la condizione femminile e le pari opportunità;
 - b) formula osservazioni al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla necessità di adeguamento della legislazione regionale alle finalità della presente legge;
 - c) può chiedere di essere audita dalle Commissioni consiliari in relazione a provvedimenti che essa ritiene investano le questioni di genere;
 - d) promuove il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nelle nomine e nelle designazioni di competenza regionale;
 - e) promuove indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione della donna nella Regione, curando la raccolta sistematica e la diffusione della relativa documentazione;
 - f) riferisce sull'applicazione da parte degli enti pubblici e privati delle normative di parità e in particolare di quelle afferenti al lavoro e alla sicurezza sociale;
 - g) organizza dibattiti pubblici, convegni, incontri e iniziative al fine di stimolare la crescita della cultura delle pari opportunità nella società civile;
 - h) promuove progetti e interventi tesi a sostenere l'accesso al lavoro, a concentrare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne nonché la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
 - i) può organizzare audizioni di esperti al fine di raccogliere le informazioni o i pareri necessari per il più efficace svolgimento della propria attività istituzionale;
 - j) redige un programma triennale di attività e gli eventuali aggiornamenti annuali e, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette ai Presidenti di Consiglio e Giunta regionali, una dettagliata relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte;
 - k) a conclusione del quinquennio e al fine di dare continuità all'attività istituzionale dell'organismo, redige e presenta in una seduta dedicata, una relazione di fine mandato, che

oltre a riassumere i risultati raggiunti costituisce un documento di ausilio alla Commissione che verrà nominata.

3. La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti collabora, stipulando eventuali Protocolli di intesa:

- a) con gli altri organi regionali di garanzia e gli osservatori regionali qualora le tematiche affrontate siano di comune interesse;
- b) con gli enti, le organizzazioni, le associazioni, le istituzioni, che si occupano della materia delle pari opportunità;
- c) con le istituzioni scolastiche al fine di creare un canale privilegiato per l'affermazione della cultura della parità di genere.

4. Il programma triennale di attività e le relazioni di cui al comma 1, lettera h) e lettera i), sono consultabili nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata alla Commissione unitamente ai materiali documentali e informativi connessi all'esercizio della funzione. La relazione annuale è pubblicata, altresì, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria (BURC).

Art. 3

(Composizione e nomina della Commissione)

1. La Commissione è composta da tredici membri scelti tra donne che possiedono requisiti di particolare competenza ed esperienza di carattere scientifico, giuridico, culturale, produttivo e sindacale nel settore delle pari opportunità e delle politiche di genere.
2. È altresì componente di diritto della Commissione la Consiglieria o il Consigliere regionale di parità, nominato a norma dell'articolo 12, comma 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
3. Le componenti di cui al comma 1 sono elette con voto limitato ad uno dal Consiglio regionale, sulla base dell'elenco predisposto dal Settore di supporto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in esito all'istruttoria delle domande di candidatura presentate.
4. Il procedimento per la candidatura all'elezione è avviato con la pubblicazione nel BURC e sul portale istituzionale del Consiglio regionale di un avviso pubblico contenente le seguenti informazioni:
 - a) l'intenzione del Consiglio regionale di procedere all'elezione della Commissione;
 - b) i requisiti minimi richiesti per ricoprire l'incarico;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine per la presentazione delle candidature;
 - e) ogni altra informazione utile.
5. Non possono essere elette quali componenti della Commissione coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
6. Sono incompatibili con la carica di componente della Commissione le cariche di:
 - a) membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
 - b) componenti del Governo nazionale,
 - c) consiglieri e assessori regionali;
 - d) sindaci, assessori e consiglieri provinciali e comunali;
 - e) sindaci e consiglieri della Città metropolitana.
7. Sono, inoltre, incompatibili con la carica di componente della Commissione, gli amministratori di enti del sistema regionale, di enti o aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

8. Le incompatibilità di cui ai precedenti commi 6 e 7 si applicano anche a coloro che abbiano ricoperto le cariche o si trovino nelle situazioni ivi indicate nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.

9. Qualora emergano cause di incompatibilità per l'incarico di componente della Commissione, il Presidente del Consiglio regionale le contesta all'interessata, che, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione, formula osservazioni o rimuove le cause di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa la relativa causa, il Presidente del Consiglio ne prende formalmente atto e archivia il procedimento. In caso contrario, la componente viene dichiarata decaduta dalla carica con consequenziale avvio della procedura di sostituzione di cui al comma 3 dell'articolo 5.

Art. 4

(Costituzione, insediamento e durata della Commissione)

1. La Commissione è costituita in tutte le sue componenti con decreto del Presidente del Consiglio regionale.
2. La seduta di insediamento della Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dalla data di costituzione.
3. La durata della Commissione è di cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. L'incarico di componente della Commissione può essere rinnovato una sola volta.
4. Alla scadenza del mandato, la Commissione deve essere ricostituita entro e non oltre quarantacinque giorni in conformità alle disposizioni della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). In tale periodo sono prorogate le funzioni della Commissione che può adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti indifferibili e urgenti sulla base di indicazione specifica dei motivi di urgenza e di indifferibilità.

Art. 5

(Dimissioni, decadenza, sostituzione)

1. Le dimissioni da componente della Commissione sono efficaci dalla data della loro presa d'atto da parte della stessa Commissione. Le stesse, devono essere comunicate al Presidente del Consiglio regionale affinché il Consiglio possa procedere alla sostituzione ai sensi del successivo comma 3.
2. La dichiarazione di decadenza dalla carica è pronunciata dal Consiglio regionale su proposta del Presidente del Consiglio regionale nei seguenti casi:
 - a) per le ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 3;
 - b) per le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 6 dell'articolo 3, nel caso in cui la componente non abbia rimosso la causa di incompatibilità;
 - c) per la componente dichiarata decaduta dall'Ufficio di Presidenza della Commissione nel caso del verificarsi di tre assenze consecutive non giustificate.
3. Alla sostituzione di una componente della commissione a seguito del verificarsi delle ipotesi di cui ai commi precedenti nonché in caso di morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, provvede il Consiglio regionale entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data dimissione, decadenza oppure del verificarsi dell'evento. La sostituzione avviene nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 3, comma 3 eleggendo uno tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura. In caso di assenza di candidature, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico seguendo la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 3.

4. Le dimissioni dalla carica di Presidente devono essere comunicate alla Commissione e al Presidente del Consiglio regionale. Le stesse hanno efficacia a seguito dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione in occasione della quale si procede alla contestuale rielezione di una nuova Presidente.

Art. 6

(Presidenza e funzionamento della Commissione)

1. Nella prima seduta di cui al comma 2 dell'articolo 4, la Commissione procede ad eleggere a maggioranza assoluta delle componenti e con voto separato e segreto, le componenti dell'Ufficio di presidenza della Commissione, costituito dalla Presidente e dalla Vicepresidente che ha durata pari a quella della Commissione.
2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione dell'organismo può essere, altresì, disposta quando a farne richiesta sia almeno un terzo delle componenti.
3. La Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti esterni e negli organismi di coordinamento delle commissioni di parità operanti a livello nazionale.
4. Le sedute della Commissione sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la metà più una delle commissarie e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo delle commissarie.
5. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.
6. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento con regolamento interno adottato con il voto favorevole dei due terzi delle componenti. Lo stesso, è sottoposto alla preventiva presa d'atto da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
7. La Commissione opera in piena autonomia, può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro in concomitanza o successivamente all'adozione del Piano triennale delle attività di cui al comma 1, lett. k) dell'articolo 2.

Art. 7

(Sede e strumenti operativi)

1. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale che mette a disposizione i locali e le risorse strumentali ai fini dell'assolvimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione si avvale del supporto organizzativo e burocratico del personale del Consiglio regionale all'uopo assegnato.

Art. 8

(Trattamento economico)

1. Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è stabilito l'ammontare degli emolumenti spettanti alle componenti della Commissione secondo la seguente ripartizione:
 - a) indennità di carica mensile alla Presidente della Commissione;
 - b) indennità di carica mensile alla Vicepresidente pari al 70% dell'indennità di carica mensile riconosciuta alla Presidente;

- c) indennità di carica mensile alle coordinatrici dei gruppi di lavoro o di sezione pari al 40% dell'indennità mensile riconosciuta alla Presidente;
 - d) un gettone di presenza alle componenti, compresa la Presidente e la Vicepresidente, per ogni seduta della Commissione.
2. Alle componenti della Commissione, compresa la Presidente, che risiedono in Comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro, spettano il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e con le modalità previste per i/le dipendenti regionali.
 3. Alle componenti della Commissione spettano, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione, nella misura prevista per i dirigenti, quando previa autorizzazione della Presidente della Commissione, si rechino per lo svolgimento delle loro funzioni fuori dal Comune ove ha sede la Commissione o fuori dal Comune di loro residenza. Le missioni della Presidente sono autorizzate dal Presidente del Consiglio regionale.
 4. I compensi di cui al comma 1 possono essere aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
 5. Le indennità di cui ai commi precedenti decorrono dalla data di insediamento della Commissione ai sensi del comma 3 dell'articolo 4.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 8 della presente legge quantificati in euro 165.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti previsti alla Missione 01, Programma 01 (U 61498) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024- 2026 del Consiglio regionale.

Art. 10

(Abrogazioni)

1. È abrogata la seguente legge: legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 (Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna).



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge n. __/ XII

**Disciplina di stemma, gonfalone,
bandiera e sigillo della Regione**

a cura dell'Area Processo legislativo e Assistenza giuridica

Anno 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La vigente legge regionale 15 giugno 1992, n. 6 recante: “Adozione dello stemma e gonfalone della Regione Calabria ai sensi dell'art. 1, comma 6 dello Statuto” non contempla la previsione della bandiera regionale e di altri segni distintivi.

Appare, pertanto, opportuno disciplinare, oltre alle caratteristiche e alle condizioni d'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo, anche quelle relative alla bandiera, nonché provvedere ad un riordino complessivo della disciplina degli altri segni distintivi della Regione finora regolati dalla Legge regionale 15 giugno 1992, n. 6 della quale si dispone quindi l'abrogazione.

L'intervento normativo mira a disciplinare tutti i segni distintivi che sono i simboli più immediati di riconoscimento dell'identità della Regione Calabria, ad eccezione della fascia che si ritiene sia distintiva in particolare di chi ricopre cariche pubbliche a livello locale (quali Sindaco, Presidente della provincia).

La presente proposta di legge consta di nove articoli.

L'articolo 1 (Finalità) definisce l'obiettivo di disciplinare i segni distintivi della Regione;

l'articolo 2 (Stemma) descrive le caratteristiche e l'aspetto grafico dello stemma;

l'articolo 3 (Uso dello Stemma) norma gli utilizzi e la riproduzione dello stemma in modo organico e analitico;

l'articolo 4 (Uso dei segni distintivi della Regione) disciplina l'uso dei segni distintivi tra cui anche il sigillo;

l'articolo 5 (Gonfalone) norma le caratteristiche del gonfalone e il suo utilizzo;

l'articolo 6 (Caratteristiche della bandiera) definisce le caratteristiche e l'aspetto della bandiera;

l'articolo 7 (Esposizione della bandiera all'esterno) descrive le modalità di esposizione della bandiera all'esterno delle sedi istituzionali di Giunta e Consiglio;

l'articolo 8 (Esposizione della bandiera all'interno) definisce le modalità di esposizione della bandiera all'interno delle sedi istituzionali di Giunta e Consiglio in occasione di manifestazioni e/o eventi;

art.9 (Abrogazione) norma l'abrogazione della legge regionale 15 giugno 1992, n. 6 “Adozione dello stemma e gonfalone della Regione Calabria ai sensi dell'art.2, ultimo comma dello Statuto”.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione finanziaria Quadro di riepilogo analisi economico-finanziaria

(Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art.39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “Disciplina di stemma, gonfalone, bandiera e sigillo della Regione”

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale A/P	Importo
1	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00
2	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00
3	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00
4	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00
5	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00
6	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00
7	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00
8	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00
9	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma/ capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge

Disciplina di stemma, gonfalone, bandiera e sigillo della Regione

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, della bandiera, della Regione Calabria e le modalità per il loro utilizzo.

Art. 2

Stemma

1. Lo stemma della Regione Calabria, raffigurato nel bozzetto Allegato A che forma parte integrante della presente legge, è racchiuso in una cornice ovale ed è inquartato in croce di Sant' Andrea, con le seguenti figure disposte con riferimento a chi le guarda:

- a) nel quarto in alto il pino laricio, poggiante su una linea dritta;
- b) nel quarto in basso la colonna con capitello dorico, poggiante su una linea ondulata;
- c) nel quarto di sinistra la croce bizantina;
- d) nel quarto di destra la croce potenziata.

2. I colori delle singole raffigurazioni sono: verde in campo d'oro per il pino, azzurro in campo d'oro per la colonna, nero in campo d'argento per le due croci.

Art. 3

Uso dello stemma

1. Lo stemma della Regione è rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), su ogni atto ufficiale, su ogni targa indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza degli Organi ed uffici regionali; può essere utilizzato su atti o documenti di comunicazione istituzionale della Regione, nonché su documenti promozionali di iniziative assunte in collaborazione con soggetti pubblici o privati esterni e/o patrocinati. Lo stemma è riprodotto sulle targhe murali e nella segnaletica esterna e interna nelle sedi degli uffici regionali nonché nel sito Internet e intranet della Regione.

2. È fatto obbligo di apporre lo stemma della Regione di cui al comma 1 su tutte le opere, beni o servizi pubblici realizzati o acquistati con il contributo, anche parziale, della Regione.

Art. 4

Uso dei segni distintivi della Regione.

1. L'uso dei segni distintivi della Regione è riservato esclusivamente agli organi regionali.
2. Il sigillo è apposto in calce a ogni atto ufficiale degli organi regionali dell'Ente.

Art. 5

Gonfalone

1. Il gonfalone della Regione Calabria, raffigurato nel bozzetto allegato B, è di colore blu, con la scritta "Regione Calabria" in colore oro e reca al centro lo stemma di cui all'articolo 2. Ha una foggia regolare movimentata alla base da una doppia curvatura, prima concava e poi convessa.
2. All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.
3. Il gonfalone è assegnato alla Giunta e al Consiglio regionale e viene custodito presso le rispettive sedi. Viene utilizzato in occasione di manifestazioni, cerimonie civili e religiose, in particolari eventi in cui l'Amministrazione deve essere rappresentata all'interno e all'esterno del territorio regionale.
4. La partecipazione del gonfalone a manifestazioni ufficiali è decisa dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

Caratteristiche della bandiera

1. La bandiera della Regione Calabria è di colore blu con un logo centrale formato dalla croce di Sant' Andrea. Il logo forma quattro quadranti: nel quarto alto il pino laricio; nel quarto in basso la colonna con capitello dorico; nel quarto di sinistra la croce bizantina e nel quarto di destra la croce potenziata.
2. La bandiera è accompagnata dal nastro di colore oro annodato al culmine dell'asta.
3. I colori richiamano nella simbologia quelli del gonfalone e dello stemma. Le parti in metallo e i cordoni del gonfalone sono dorati.

Art.7

Esposizione della bandiera all'esterno

1. La Bandiera è esposta:

- a) all'esterno della sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e delle sedi degli uffici regionali;
- b) all'esterno delle sedi degli enti locali della Regione in occasione delle riunioni consiliari;
- c) all'esterno degli edifici scolastici.

2. L'esposizione della bandiera regionale all'esterno degli edifici pubblici della Regione ha luogo nei giorni stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici), in occasione di solennità regionali e locali e in caso di avvenimenti che rivestono particolare importanza, previa disposizione del Presidente della Giunta regionale.

3. La bandiera regionale affianca quella della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

4. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge statale che disciplinano le modalità di esposizione e di uso della bandiera della Repubblica e dell'Unione europea nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territorio della Regione, la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo, emblema comunque denominato di Province, Comuni e Città metropolitana.

5. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta.

6. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

Art. 8

Esposizione della bandiera all'interno

1. La bandiera è esposta in modo permanente, con collocazione interna, nelle sedi della Giunta e del Consiglio secondo le modalità previste dall' articolo 7, commi 3, 4 e 6, al fine di favorirne la visibilità da parte di coloro che a qualsiasi titolo accedono ai locali in cui è svolta l'attività istituzionale.

Art. 9

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 15 giugno 1992, n. 6 (Adozione dello stemma e gonfalone della Regione Calabria ai sensi dell'art.2, ultimo comma dello Statuto).

Allegato A



Allegato B



PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei consiglieri.....recante: "Istituzione del Difensore civico della Regione Calabria"

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge contiene norme relative all'istituzione del Difensore civico, che oggi assume un ruolo fondamentale nei rapporti tra lo Stato e il Cittadino, in quanto il suo compito è quello di tutelare il Cittadino in riferimento a carenze, disfunzioni, abusi o ritardi di pubblici uffici o gestori di pubblici servizi, configurandosi pertanto quale organo di Garanzia Regionale di tutela dei Cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L'istituto del Difensore civico, organismo tipico di uno Stato moderno, promuove un'attività di mediazione con le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti che esercitano una funzione pubblica o un interesse pubblico.

Premesso che nella gran parte dei Paesi dell'Unione Europea, anche dell'est europeo, sono vigenti leggi statali sulla difesa civica ed è istituita la figura del Difensore Civico nazionale e che l'Unione Europea dispone a sua volta di un proprio istituto, il Mediatore Europeo, eletto dal Parlamento di Strasburgo, non vi è, al momento, come è noto, in Italia una legislazione statale che disciplini compiutamente l'Istituto o un sistema di difesa civica omogeneo in tutte le Regioni.

La vera consacrazione del ruolo della difesa civica a livello regionale arriva a seguito della "costituzionalizzazione" di questa figura ad opera dei Parlamenti regionali, in virtù della quale oggi tutte le regioni ordinarie hanno inserito all'interno dei propri Statuti la previsione di un "garante" dei diritti del cittadino, in molti casi inserendolo a pieno titolo tra gli organi della Regione. La difesa civica viene concepita come forma di tutela precontenziosa facilmente accessibile per i cittadini in ragione della gratuità e dell'assenza di formalità procedurali.

La ragione ispiratrice dell'istituzione della figura del difensore civico è quella di offrire una forma di protezione a favore di qualsiasi soggetto (singolo o associato) interessato dall'azione della Pubblica Amministrazione, protezione comunque alternativa ai rimedi rappresentati dai ricorsi amministrativi e dai ricorsi giurisdizionali, finalizzata a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione della Pubblica Amministrazione (art. 97

della Costituzione), con modalità di intervento che possono variare a seconda della situazione.

Il nostro legislatore, con la legge regionale n. 4/1985 aveva già istituito in Calabria la figura del Difensore civico; occorre però evidenziare che la legge, vigente da oltre quarant'anni, deve essere aggiornata in quanto le strutture di garanzia, a partire dal Difensore civico, non sono solo strumenti utili a dirimere controversie per i cittadini, ma un punto di riferimento per la costruzione di politiche regionali, e per questo devono essere valorizzate.

Tutte le Regioni italiane, nonché le Province Autonome di Trento e Bolzano, hanno istituito ed eletto un proprio Difensore civico, tranne Puglia e Sicilia.

La Regione Puglia ha istituito il Difensore Civico, affidando a questa figura il compito di garantire i diritti dei cittadini e fungere da Mediatore nelle controversie con la pubblica amministrazione ma ancora il Consiglio regionale non riesce a nominarlo; la regione Sicilia non ha istituito con legge regionale la figura.

La proposta di legge intende potenziare e aggiornare la figura del Difensore, disciplinando l'esercizio delle funzioni; i requisiti e i criteri di nomina e le cause di incompatibilità, ineleggibilità; la durata del mandato; la struttura organizzativa; i rapporti del difensore con altre autorità, enti e associazioni. Inoltre, la presente proposta di legge abroga la precedente legge istitutiva.

La presente proposta di legge si compone di n. 14 articoli:

l'articolo 1 (Istituzione) istituisce l'ufficio del Difensore civico regionale;

l'articolo 2 (Requisiti di elezione) definisce i requisiti previsti per l'elezione;

l'articolo 3 (Cause di ineleggibilità e incompatibilità) è dedicato alle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Difensore;

l'articolo 4 (Modalità di elezione) definisce le modalità e il procedimento per la candidatura all'elezione;

l'articolo 5 (Funzioni) riguarda le funzioni del Difensore;

l'articolo 6 (Modalità di intervento) disciplina i casi di intervento del Difensore;

l'articolo 7 (Durata, decadenza e sostituzione) regola la durata, la decadenza e l'eventuale sostituzione;

l'articolo 8 (Trattamento economico) disciplina le indennità di funzione e accessorie spettanti al Difensore;

l'articolo 9 (Struttura organizzativa) detta disposizioni relativamente alla dotazione organica, locali e mezzi necessari per il funzionamento del Difensore;

l'articolo 10 (Attività e poteri del Difensore) determina le attività che vengono svolte dal Difensore;

l'articolo 11 (Rapporti con altre autorità, enti e associazioni), regola i rapporti del difensore con altre autorità, enti e associazioni;

l'articolo 12 (Norma finanziaria) contiene la norma finanziaria;

l'articolo 13 (Abrogazioni) abroga le disposizioni ivi contenute.

Relazione Tecnico-Finanziaria

La spesa prevista dalla presente legge riguarda il trattamento economico del Difensore (art.10) ed è autorizzata per gli anni 2025-2026 la spesa annuale di euro 30.000,00 mediante prelievo delle risorse allocate sul Programma U.20.03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", che prevede la necessaria disponibilità, e contestuale imputazione della suddetta somma al Programma U.01.01, capitolo U1101010702 "Spese per il funzionamento del Consiglio regionale - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione".

Per gli anni successivi, l'entità della spesa è determinata nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: Istituzione del Difensore civico della Regione Calabria

Tab. I - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Ha carattere ordinamentale: istituisce l'ufficio del Difensore civico regionale.	//	//	//
2	Ha carattere ordinamentale e contiene i requisiti di elezione	//	//	//

3	Ha carattere ordinamentale ed è dedicato alle cause di ineleggibilità e incompatibilità	//	//	//
4	Ha carattere ordinamentale e definisce le modalità di elezione.	//	//	//
5	Ha carattere ordinamentale e riguarda le funzioni del Difensore.	//	//	//
6	Ha carattere ordinamentale e definisce le modalità di intervento.	//	//	//
7	Ha carattere ordinamentale e disciplina la durata, decadenza e sostituzione.	//	//	//
8	L'articolo disciplina le indennità di funzione e accessorie spettanti al Difensore. Effetti finanziari: le funzioni previste dall'articolo sono esercitate secondo criteri determinati dall'Assemblea legislativa mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'articolo 12 e nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.			
9	Ha carattere ordinamentale disciplina la struttura organizzativa.	//	//	//
10	Ha carattere ordinamentale e riguarda le attività e i poteri del Difensore.	//	//	//
11	Ha carattere ordinamentale e disciplina i rapporti del Difensore con altre autorità, enti e associazioni.	//	//	//
12	L'articolo contiene la disposizione finanziaria. Il finanziamento della legge decorre dal 2025. Disposizioni finanziarie: sono previste per ogni annualità 2025-2026 risorse pari ad euro 30.000,00 già allocate a carico della Missione 20 Programma 03			

	del bilancio di previsione 2024/2026. Per gli anni successivi l'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare.			
13	Abroga le disposizioni di legge ivi contenute			

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Per gli oneri di cui all'articolo 7 "Trattamento economico" riferiti all'indennità di funzione e indennità accessorie, la quantificazione annua degli stessi è pari a 30.000,00 euro per gli esercizi finanziari 2025 e 2026. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026
Missione 20 Programma 03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente"	-30.000,00€	-30.000,00€
Programma U.01.01, capitolo U1101010702 "Spese per il funzionamento del Consiglio regionale - organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione"	30.000,00 €	30.000,00 €

Art. 1

Istituzione

1. È istituito nella Regione Calabria l'Ufficio del difensore civico ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto e in conformità ai principi in materia di difesa civica delle organizzazioni comunitarie ed internazionali.
2. Le modalità di elezione e l'esercizio delle funzioni del difensore civico sono regolati dalla presente legge.

2. Il Difensore regionale, di seguito denominato Difensore, esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali.

Art. 2

Requisiti di elezione

1. Il Difensore è eletto dal Consiglio regionale tra soggetti di riconosciuta autorevolezza, indiscussa integrità e moralità.

2. Ai fini della nomina sono richiesti, oltre ai requisiti previsti per l'elezione a consigliere regionale, il titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il precedente ordinamento con particolari competenze e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'ambito di competenza.

Art. 3

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere eletti alla carica di Difensore:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;

b) i membri dei consigli regionali, provinciali e comunali, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, di città metropolitana, di comunità montana e di unioni di comuni;

c) coloro che ricoprano altre cariche politiche pubbliche ed i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;

d) i dipendenti della Regione, gli amministratori e i dipendenti degli enti del sistema regionale;

e) i Direttori generali, amministrativi, sanitari delle aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, i dirigenti di unità operativa complessa o semplice delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e di aziende partecipate regionali;

2. Ai fini dell'eleggibilità le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno tre anni.

3. L'incarico di Difensore è altresì incompatibile con:

- a) l'iscrizione a partiti o movimenti politici o associazioni sindacali e di categoria;
- b) l'esercizio di funzioni di amministrative di enti ed imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- c) l'esercizio di qualsiasi attività o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta;
- d) l'attività di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato;
- e) qualsiasi attività lavorativa subordinata a tempo pieno, che ne impedisca l'effettivo ed efficace esercizio delle funzioni.

4. Non possono, comunque, essere eletti difensore coloro che si trovano in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

5. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per poter procedere ad una nuova elezione.

6. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Difensore per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

7. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Difensore non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1 dell'articolo 9.

Art. 4

Modalità di elezione

1. Il Difensore è eletto dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.

2. Il procedimento per la candidatura all'elezione è avviato con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) e sul portale del Consiglio regionale di un avviso pubblico indicante:

- a) l'intenzione del Consiglio regionale di procedere all'elezione del Difensore;
- b) i requisiti minimi richiesti per ricoprire l'incarico;
- c) il trattamento economico previsto;
- c) il termine e le modalità per la presentazione delle candidature.

2. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa pubblica, alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, entro il quale viene eletto il nuovo Difensore.

Art. 5

Funzioni

1. Il Difensore civico regionale interviene per la tutela di chiunque abbia un diretto interesse e per la tutela di interessi collettivi e diffusi, in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti da parte di uffici o servizi:

- a) dell'Amministrazione regionale;
- b) degli enti, istituti, consorzi, agenzie e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
- c) delle Aziende sanitarie locali, ospedaliere;
- d) dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;
- e) degli Enti locali in forma singola o associata.

2. Il Difensore civico regionale esercita le funzioni previste da leggi statali e regionali.

3. Spettano, inoltre, al Difensore civico regionale le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie di soggetti socialmente deboli.

Art. 6

Modalità di intervento

1. Il Difensore civico regionale interviene:

- a) su richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali che vi abbiano interesse, per assicurare il regolare svolgimento delle loro pratiche, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità, o le disfunzioni;
- b) d'ufficio con particolare riguardo a procedimenti e atti di natura e contenuto analoghi a quelli per cui è già stato attivato il suo intervento.

2. Le istanze al Difensore civico regionale possono essere presentate mediante comunicazione scritta o raccolte a verbale presso i suoi Uffici.

3. Il Difensore civico regionale non può intervenire su richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni o i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

4. Il Difensore civico regionale non può intervenire su richiesta di consiglieri regionali.

5. Il ricorso al Difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

6. Chi abbia in corso una pratica presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo 6 ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica stessa ai competenti organi statutari della Regione o degli altri enti. Trascorsi 60 giorni senza che ne abbia ricevuto risposta, può chiedere l'intervento del Difensore civico.

7. Il Difensore civico regionale è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.

Art. 7

Durata, decadenza e sostituzione

1. Il difensore dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.

2. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore qualora sopravvengano cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 3, ovvero dichiara la sospensione dall'incarico nell'ipotesi di cui all'articolo 8 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

3. Il Difensore ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale almeno tre

mesi prima.

5. Qualora l'incarico venga a cessare per motivi diversi dalla scadenza naturale, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva all'avvenuta conoscenza della comunicazione della causa di cessazione.

Art. 8

Trattamento economico

1. Al Difensore spetta, per dodici mensilità all'anno, una indennità di funzione pari al venticinque per cento dell'indennità fissa di funzione stabilita per i consiglieri regionali.
2. Al Difensore spettano in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto, di volta in volta dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati di cui all'articolo 12.

Art. 9

Struttura organizzativa

1. La sede e i locali dell'Ufficio del Difensore, nonché la struttura amministrativa di supporto sono messi a disposizione presso la sede del Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, da altre pubbliche amministrazioni.
2. Al Difensore regionale è assegnata una struttura amministrativa di supporto.
3. Il Difensore può dotarsi autonomamente di personale in aggiunta alla struttura amministrativa di supporto, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
4. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Difensore provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

Art. 10

Attività e poteri del Difensore

1. Il Difensore:

- a) entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Consiglio regionale una relazione annuale concernente le attività svolte, che viene pubblicata sul BURC, oltre ad eventuali osservazioni o proposte;
- b) esprime pareri, dove richiesti, in ordine ai provvedimenti legislativi ed amministrativi generali sulle materie di propria competenza;
- c) su richiesta motivata, è audito presso il Consiglio regionale o una Commissione consiliare ovvero presso la Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia;
- d) può partecipare, senza diritto di voto, ad eventuali organismi di coordinamento o consultivi istituiti nelle materie di competenza presso la Giunta o il Consiglio regionale;
- e) può accedere, senza necessità di autorizzazione, presso tutti gli uffici della Regione, degli enti dipendenti e società partecipate in cui si svolgano attività rilevanti nelle materie di competenza;
- f) ha accesso a tutta la documentazione necessaria all'esercizio delle proprie funzioni, in possesso della Regione, degli enti dipendenti e delle società partecipate che sono tenute a rispondere entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 11

Rapporti con altre autorità, enti e associazioni

1. Il Difensore, nell'esercizio delle funzioni, in applicazione del principio di leale collaborazione e nel rispetto delle reciproche competenze, collabora con gli altri organi di garanzia e con analoghe figure nazionali, regionale, locali.
2. Il Difensore, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, esercita le funzioni anche attraverso la promozione di apposite intese con enti ed istituzioni locali nonché con enti del terzo settore operanti sul territorio.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 30.000,00 euro per gli esercizi finanziari 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili alla

Missione Programma 03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024 - 2026, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

2. Le somme indicate nel precedente comma sono contestualmente allocate alla Missione 1, Programma 01 (U.01.01) "Organi istituzionali" dello stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 13

Abrogazioni

1. È abrogata la seguente legge:

Legge Regionale 16 gennaio 1985 n.4 (Istituzione del difensore civico regionale)

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei consiglieri.....recante: “Norme per la promozione e il sostegno degli enti del Terzo settore calabrese”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge la Regione Calabria, anche in attuazione delle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, approvato con il decreto legislativo 117/2017, intende promuovere e sostenere gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti, di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

Infatti, il decreto legislativo 117/2017 ha prodotto una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, mediante la redazione di un apposito Codice che ha riunificato all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali in materia di volontariato, promozione sociale e impresa sociale. Il Codice ha introdotto, in particolare, il modello dell’“amministrazione condivisa” tra pubblica amministrazione e Terzo settore, intesi come alleati e partners, e non come antagonisti. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 72/2021, a seguito dell’intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza unificata, sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore. Si tratta di un provvedimento particolarmente significativo sotto un duplice profilo, metodologico e sostanziale, rappresentando il punto di arrivo di un percorso di proficua collaborazione sviluppatosi tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, gli enti locali e del Terzo settore, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al tema e offrendo un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, allo scopo di un utile supporto alle pubbliche amministrazioni nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del Codice stesso. Il decreto ministeriale 72/2021 tiene conto dell’importante sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, che ha rappresentato un’altra tappa fondamentale del riconoscimento giuridico degli enti di Terzo settore e della sussidiarietà, sottolineando che le attività di interesse generale possono

essere ben svolte non soltanto dal sistema pubblico, ma anche da un'autonoma iniziativa dei cittadini, in linea di continuità con le espressioni della società solidale, fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese.

Compito della Regione è supportare e favorire processi di strutturazione del volontariato individuale verso più adeguate forme solidaristiche organizzate. In quest'ottica è altresì, essenziale promuovere i diritti di accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo riconoscendo, in conformità alle finalità statutarie, il valore sociale e civico delle attività culturali e artistiche svolte dagli enti associativi del Terzo settore.

In tale senso, quindi, interviene la proposta di legge che, in particolare, intende rendere sistematica, disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo settore, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione, della convenzione e dell'accreditamento, con l'obiettivo di sostenere le attività degli enti del Terzo settore, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali.

Con la proposta si intende, quindi, da un lato riconoscere, promuovere e sostenere l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali, che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza fine di lucro e, dall'altro, armonizzare le legislazioni vigenti alle recenti modifiche approvate a livello nazionale.

La proposta di legge si compone di 5 Capi e numero 20 articoli.

Il Capo I è composto dai primi 7 articoli che riguardano le finalità e i principi della legge:

L'articolo 1 contiene le finalità della legge. In particolare, la Regione riconosce, promuove e sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18, 32 e 118, comma quarto, della Costituzione.

L'articolo 2 contiene l'oggetto della legge recando disposizioni in materia di Terzo settore.

L'articolo 3 è dedicato ai principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative.

L'articolo 4 rubricato "Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro" chiarisce che ai fini della presente legge si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017,

iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Calabria. La Regione promuove e valorizza la presenza e l'operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione, ancorché non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'articolo 5 riguarda il Centro servizi per il volontariato e le reti associative.

L'articolo 6 rubricato Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituisce presso il Dipartimento "Salute E Welfare" della Regione , l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, seguendo le indicazioni dettate dalla Regione Calabria con la D.G.R. n.226 del 31 maggio 2021, che ha individuato nel Dipartimento "SALUTE E WELFARE" – Settore n.11 "Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglia e Servizi educativi, Terzo settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo specifico Inclusione", la struttura regionale competente alla quale affidare le funzioni che il Codice del Terzo settore assegnano all'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore in attuazione dell'art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il Capo II, che riguarda il raccordo tra la Regione e gli Enti del Terzo settore:

l'articolo 7 disciplina la Consulta regionale del Terzo settore sulla base delle indicazioni fornite dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 297 della seduta del 30 giugno 2022 con cui sono stati adottati i nuovi criteri per l'istituzione della "Consulta del Terzo settore". L'articolo disciplina la composizione di tale organo, nonché la sua durata in carica, la sede e le modalità di partecipazione dei suoi componenti.

I compiti della Consulta sono contenuti nel successivo articolo 8.

Il Capo III composto da un solo articolo (articolo 9) riguarda le misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione.

Il Capo IV disciplina i rapporti fra enti del Terzo settore e la pubblica amministrazione. Si compone dei seguenti articoli:

l'articolo 10 riguarda la co-programmazione, che è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

L'articolo 11 chiarisce i principi in tema di procedimento di co-programmazione.

L'articolo 12 è dedicato, invece, alla coprogettazione, che si realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, per la definizione e la eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.

L'articolo 13 chiarisce i principi in tema di procedimento di coprogettazione.

L'articolo 14 riguarda le Convenzioni nelle materie di competenza regionale. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono infatti sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell'articolo 56 del d. lgs 117/2017.

L'articolo 15 si occupa dell'accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017). La Regione, nella fase di programmazione della destinazione del fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del Terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Calabria, ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017.

L'articolo 16 è dedicato alle Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 70 del d.lgs. 117/2017.

L'articolo 17 è relativo alla concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell'articolo 71 del d.lgs. 117/2017.

L'articolo 18 prevede forme di premialità specifiche alle reti di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione dell'articolo 89, comma 17, sempre del d.lgs. 117/2017.

Il Capo V, infine, è quello relativo alle norme transitorie e finali: l'articolo 19 riguarda le abrogazioni, e l'articolo 20 la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: "Norme per la promozione e il sostegno degli enti del Terzo settore calabrese"

Tab. I - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Ha carattere ordinamentale e contiene le finalità della legge. In particolare, la Regione riconosce, promuove e sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale	//	//	//
2	Ha carattere ordinamentale e contiene l'oggetto della legge recando disposizioni in materia di Terzo settore	//	//	//
3	Ha carattere ordinamentale ed è dedicato ai principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative	//	//	//
4	Ha carattere ordinamentale e chiarisce che ai fini della presente legge si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Calabria.	//	//	//
5	Ha carattere ordinamentale e riguarda il Centro servizi per il volontariato e le reti associative	//	//	//

6	Ha carattere ordinamentale e istituisce Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore Avvalendosi di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.			
7	Ha carattere ordinamentale e disciplina la Consulta regionale del Terzo settore. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento, comunque denominato.	//	//	//
8	Ha carattere ordinamentale e definisce i compiti della Consulta	//	//	//
9	Ha carattere ordinamentale e riguarda le misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, dato che la Regione provvede con risorse umane e strumentali interne all'amministrazione per le attività di promozione, mentre utilizza le risorse statali derivanti dagli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore, per le attività di sostegno.	//	//	//
10	Ha carattere ordinamentale e riguarda la co-programmazione. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, dato che la Regione utilizza le risorse statali derivanti dagli	//	//	//

	articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore.			
11	Ha carattere ordinamentale e chiarisce i principi in tema di procedimento di co-programmazione.	//	//	//
12	Ha carattere ordinamentale ed è dedicato, invece, alla coprogettazione. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, dato che la Regione utilizza le risorse statali derivanti dagli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore.	//	//	//
13	Ha carattere ordinamentale e chiarisce i principi in tema di procedimento di coprogettazione.	//	//	//
14	Ha carattere ordinamentale e riguarda le Convenzioni nelle materie di competenza regionale. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, dato che la Regione utilizza le risorse statali derivanti dagli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore.	//	//	//
15	Ha carattere ordinamentale e riguarda l'accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017). Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, dato che la Regione utilizza le risorse statali derivanti dagli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore.	//	//	//

16	Ha carattere ordinamentale ed è dedicato alle Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 70 del d.lgs. 117/2017. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, dato che la Regione utilizza risorse interne all'amministrazione.	//	//	//
17	Ha carattere ordinamentale ed è relativo alla concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell'articolo 71 del d.lgs. 117/2017. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, dato che la Regione utilizza risorse interne all'amministrazione per la stipula di eventuali contratti di comodato.	//	//	//
18	Ha carattere ordinamentale e prevede forme di premialità specifiche alle reti di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione dell'articolo 89, comma 17, sempre del d.lgs. 117/2017. Da tale disposizione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
19	Abroga le disposizioni di legge ivi contenute	//	//	//
20	Clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del	//	//	//

	bilancio regionale, dato che agli adempimenti previsti da alcune disposizioni si fa fronte con le risorse umane e strumentali già presenti nel bilancio regionale e interne all'amministrazione, mentre ad altri adempimenti si fa fronte con le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi de degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 117/2017			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Capo I

Finalità e principi

Art. 1

Finalità

1.La Regione Calabria riconosce, promuove e sostiene l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione.

2. La Regione, in attuazione del proprio Statuto, tutela e incentiva l'associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la cooperazione, valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione dei cittadini.

3. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, l'autonomia e l'autogoverno degli enti del Terzo settore, che operano e svolgono la loro attività nell'ambito regionale, nelle forme indicate dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

4. Nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, la Regione promuove il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del Terzo settore, costituita ai sensi dell'articolo 7.

5. La Regione, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca autonomia.

Art. 2

Oggetto

1. La presente legge reca disposizioni in materia di Terzo settore e in particolare:

a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione e gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali di cui all'articolo 1, comma 1;

b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il Terzo settore, nel suo complesso;

c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Regione supporta gli enti locali, singoli e associati, anche mediante l'emanazione di linee guida, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3

Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

1. La Regione e i suoi enti strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, gli enti locali singoli e le loro forme associative comunque denominate, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, del volontariato e delle altre formazioni sociali di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, promuovono il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, in ogni caso garantendo principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.

Art. 4

Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro

1. Ai fini della presente legge si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Calabria.
2. Le attività di interesse generale individuate all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio e sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.
3. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l'operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, ancorché non iscritti al

registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell'ambito della comunità regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche per quanto concerne l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

5. La Regione promuove la possibilità di partecipare, attraverso le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione eco-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017.

Art. 5

Centri servizi per il volontariato e reti associative

1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, riconoscono il ruolo dei centri servizi per il volontariato, accreditati ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 117/2017, nella Regione Calabria e delle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 117/2017 e delle loro articolazioni territoriali munite di soggettività giuridica autonoma.

2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 117/2017, gli enti di cui al comma 1 possono concludere con i centri servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 117/2017.

Art. 6

Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore

1. Presso il Dipartimento regionale competente è istituito l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

2. Il direttore del Dipartimento di cui al comma 1, con proprio atto, indica il responsabile del medesimo Ufficio, e provvede all'assegnazione delle risorse umane, economiche strumentali necessarie all'esercizio della funzione.

CAPO II

Raccordo fra Regione ed enti del Terzo settore

Art. 7

Consulta regionale del Terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore partecipano al confronto e alla concertazione con la Giunta regionale tramite la Consulta regionale del Terzo settore, di seguito denominata Consulta, che è nominata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta da venticinque membri scelti fra i seguenti soggetti:

- a) 8 rappresentanti designati dall'Associazione di Enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale in ragione del numero di Enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra soggetti che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;
- b) 3 rappresentanti di Organizzazioni di Volontariato, per come definite dall'articolo 32 Capo I d.lgs. n. 117/2017;
- c) 3 rappresentanti di Associazioni di Promozione Sociale, per come definite dall'articolo 35 Capo II d.lgs. n. 117/2017;
- d) 2 rappresentanti Enti Filantropici, per come definite dall'articolo 37 Capo III d.lgs. n. 117/2017;
- e) 3 rappresentanti di Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, per come definite dall'articolo 40 Capo IV d.lgs. n. 117/2017;
- f) 2 rappresentanti di Reti Associative, per come definite dall'articolo 41 Capo V d.lgs. n. 117/2017;
- g) 1 rappresentante di Società di Mutuo Soccorso, per come definite dall'articolo 42 e succ. Capo IV d.lgs. n. 117/2017;
- h) 3 rappresentanti di Altri Enti del Terzo settore regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

2. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri della Consulta.

3. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento, comunque denominato.

4. I membri della Consulta durano in carica per l'intera legislatura regionale e, comunque, fino alla nomina della nuova Consulta.

5. La Consulta approva un regolamento per il proprio funzionamento e le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del Terzo settore.

Art. 8

Compiti della Consulta regionale del Terzo settore

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in materia di Terzo settore;
- b) promuove ricerche ed indagini sul Terzo settore nel territorio della Regione Calabria;
- c) collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della presente legge e delle altre leggi e atti normativi concernenti i rapporti fra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni su richiesta delle strutture regionali competenti;
- d) adotta iniziative di proposta, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di Terzo settore;
- e) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali.

CAPO III

Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione

Art. 9

Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale

1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall' articolo 17 del decreto legislativo 117/2017.

2. La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

3. Il Consiglio regionale indice, annualmente, la giornata del volontariato, in corrispondenza del 5 dicembre, giornata internazionale del volontariato.

CAPO IV

Rapporti fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione

Art. 10

Co-programmazione

1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l'autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono coinvolgere gli enti del Terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 117/2017, in relazione alle attività di interesse generale, motivando le esigenze che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi e i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell'offerta sociale e possono assumere eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.

Art. 11

Principi in tema di procedimento di co-programmazione

1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) la volontà dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;

b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti del Terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso;

- c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;
 - d) l'avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore;
 - e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;
 - f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.
2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.

Art. 12

Co-progettazione

1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo settore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono attivare, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 117/2017, anche ad esito delle attività di co-programmazione.
2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, per la definizione e l'eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.
3. Nell'ambito della co-progettazione, gli enti del Terzo settore e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

4. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.

5. Gli enti del Terzo settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con le effettive attività da espletare.

Art. 13

Principi in tema di procedimento di co-progettazione

1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono avviare i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) anche seguito di iniziativa di uno o più enti del Terzo settore;

b) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:

1) le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;

2) la durata del partenariato;

3) le modalità e il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'eventuale possibilità per l'amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;

4) l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto e, in quest'ultimo caso, limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;

5) i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura a evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

- 6) la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;
- 7) i criteri e le modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;
- c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;
- d) l'amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;
- e) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;
- f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti del Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, danno conto, con proprio atto, degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell'avviso, in conformità ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore) e del 31 marzo 2021, n. 72 (Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 'Codice del Terzo settore').
3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.

Art. 14

Convenzioni e patti di accreditamento nelle materie di competenza regionale

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni oppure patti di

accreditamento, finalizzati allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell' articolo 56 del decreto legislativo 117/2017 .

2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità e adeguatezza; i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, motivano tale aspetto all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione.

3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. Il rimborso spese, di cui al comma 3, avviene nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

5. La Regione e gli enti pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni di cui al comma 1 mediante la pubblicazione sui propri siti informatici degli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali nella apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 15

Accesso al Fondo sociale europeo in attuazione dell'articolo 69 del decreto legislativo 117/2017

1. La Regione nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del Terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Calabria, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 117/2017.

Art. 16

Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono prevedere forme e modi per l'utilizzo non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 117/2017.
2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, la regione e gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, promuovono la pubblicità, anche in forma telematica, dei beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore.
3. É fatta salva la possibilità per gli enti del Terzo settore di richiedere alla regione e agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili e su tali richieste, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale e assicurando, altresì, la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.

Art. 17

Concessione in comodato di beni mobili e immobili di proprietà regionale e degli enti locali

1. Ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 117/2017, la regione e gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall'articolo 81 dello stesso decreto legislativo.
2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e a proprie spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, promuovono la redazione di un elenco di beni mobili e immobili, reso pubblico anche in forma telematica.

4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili e immobili.

Art. 18

Concessione di benefici e premialità

1. La Regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, per le attività di interesse pubblico, oggetti di bando rivolto agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, può assegnare premialità specifiche alle reti di partenariato che coinvolgono enti del Terzo settore selezionati dagli enti capofila di cui all'articolo 3, comma 1, in esito a un procedimento di co-progettazione o co-programmazione.

CAPO V

Norme finali e finanziarie

Art. 19

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 /Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000));
- b) legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
- c) legge regionale L. 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).
- d) legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale)

Art. 20

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei consiglieri.....recante: “Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche rappresenta un elemento imprescindibile per assicurare una governance efficace dei complessi problemi sociali, ambientali, economici che le amministrazioni pubbliche ed i Governi debbono affrontare e risolvere.

Le performance degli enti pubblici sono, infatti, strettamente connesse al “capitale democratico” che le stesse amministrazioni sono in grado di coltivare e sostenere: lavorare con i cittadini e con le organizzazioni della società civile nella progettazione e valutazione delle policy permette di migliorarne la qualità ed il livello.

La promozione di politiche inclusive consente in particolare di focalizzare con maggior precisione i bisogni dei cittadini e le complessità sociali; gestire in maniera efficace le differenze che si evidenziano in una società complessa come quella attuale; beneficiare di informazioni, risorse e proposte dei diversi stakeholder; ridurre i costi, gli oneri amministrativi, i ritardi e i conflitti nell'implementazione delle politiche, ottimizzare i risultati.

La presente proposta di legge introduce disposizioni volte a promuovere e disciplinare processi partecipativi in funzione di codecisione nel territorio regionale al fine di incrementare la qualità democratica, sostenere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate e la cittadinanza attiva, rafforzare la coesione sociale, valorizzare i saperi e le competenze presenti nella società.

La proposta si compone di quattro Capi.

Il primo detta le disposizioni generali e contiene i principi (articolo 1), le finalità (articolo 2) e le definizioni (articolo 3). In particolare, tra le finalità generali enunciate dalla legge regionale si evidenziano, quella di promuovere forme e strumenti di partecipazione democratica per garantire e rendere effettivo il diritto di partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali; quella di un rafforzamento della qualità della democrazia e dei suoi processi decisionali, attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di

democrazia deliberativa; quella della diffusione e della concreta realizzazione e sperimentazione di nuove pratiche ed esperienze di coinvolgimento dei cittadini nella costruzione delle scelte pubbliche e delle decisioni collettive.

Nel presente Capo viene chiarito che il processo partecipativo, sostenuto dalla Regione, è rappresentato dal percorso strutturato di informazione, dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento all'elaborazione di progetto futuro o ad una futura norma o di una politica mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono, lavorano, studiano o soggiornano a qualsiasi titolo sul territorio. La finalità di detto percorso è quella di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione.

Il secondo Capo contiene la disciplina del processo partecipativo che la Regione intende promuovere e le modalità attuative della legge.

L'articolo 4 individua i soggetti che possono richiedere alla Regione o agli enti locali, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti o, in assenza di questi, dai regolamenti relativi alla partecipazione, l'avvio di un processo partecipativo, chiarendo che la richiesta può essere effettuata anche quando detti enti pubblici debbono esprimere pareri non meramente tecnici.

All'articolo 5 vengono individuati i soggetti che possono intervenire nei processi partecipativi (persone fisiche, giuridiche organizzazioni, comitati).

L'articolo 6 rinvia ad un'apposita sessione annuale della partecipazione dell'Assemblea legislativa, da tenersi entro il mese di ottobre, per la realizzazione di uno sviluppo coordinato dei processi partecipativi.

Si prevede inoltre l'istituzione della giornata della partecipazione volta a promuovere la cultura della partecipazione stessa su tutto il territorio regionale.

Gli articoli 7 e 8 definiscono i compiti della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Alla prima competono, tra le altre, le funzioni di sviluppo dei processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture, la realizzazione di iniziative per favorire l'innovazione e il miglioramento dei processi stessi, la diffusione degli obiettivi previsti

dalla legge. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa è tenuto a promuovere la conoscenza della legge mediante iniziative seminariali e di studio, la raccolta e diffusione di buone pratiche nonché di metodologie e strumenti utili alla qualificazione dei processi di partecipazione.

Il Capo III contiene disposizioni volte a regolare la concessione di contributi regionali per la realizzazione di processi partecipativi di qualità. Tale capo in particolare prevede che i contributi siano erogati tramite criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale (art.9); che soggetti legittimati a richiedere i contributi siano gli enti che dovranno adottare gli atti o le politiche sottoposte al processo partecipativo nonché altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale degli enti suddetti (articolo 10); che l'oggetto del processo partecipativo finanziabile sia relativo ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui non sia stato assunto un atto definitivo, nonché la durata dei processi partecipativi, dal loro avvio, che non possono avere una durata superiore a sei mesi. Solo i progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di dodici mesi. (articolo 11).

Viene poi disposto che i contributi regionali siano erogabili solo a condizione che l'Ente competente, a conclusione del processo partecipativo, approvi un documento che dia atto del processo realizzato e della proposta risultante dal processo medesimo (articolo 12).

All'articolo 13 sono indicati i contenuti dei progetti partecipativi, ai fini della concessione del contributo regionale.

Il Capo IV contiene la clausola valutativa e la norma finanziaria.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Titolo: “Disposizioni in materia di partecipazione all’elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche”

Tab. I - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	L'articolo definisce i principi della legge ed ha carattere ordinamentale.	//	//	//
2	L'articolo definisce le finalità della legge e ha carattere ordinamentale.	//	//	//
3	L'articolo definisce gli istituti disciplinati dalla legge e ha carattere ordinamentale.	//	//	//
4	L'articolo individua i soggetti che possono chiedere l'avvio del processo partecipativo. La disposizione ha carattere ordinamentale.	//	//	//
5	L'articolo individua i soggetti che possono intervenire nei processi partecipativi. La disposizione ha carattere ordinamentale.	//	//	//
6	L'articolo istituisce al comma 3 la Giornata della partecipazione attribuendo alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa la definizione dei criteri e delle modalità per la sua realizzazione. Effetti finanziari: la giornata è attuata mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'articolo 15 e nei			

	limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.			
7	<p>La disposizione individua le funzioni della Giunta regionale nelle materie disciplinate dalla legge.</p> <p>Effetti finanziari: le funzioni previste dall'articolo sono esercitate secondo criteri determinati dall'Assemblea legislativa mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'articolo 15 e nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.</p>			
8	<p>L'articolo individua le azioni di promozione della legge e di formazione degli operatori in materia di partecipazione che la Giunta e l'Assemblea legislativa devono attuare.</p> <p>Effetti finanziari: le azioni previste dall'articolo sono svolte secondo criteri determinati dall'Assemblea legislativa mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'articolo 15 e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti.</p>			
9	<p>L'articolo prevede che la Regione eroghi contributi agli enti che intendono attuare i processi di partecipazione previsti dalla legge o ai soggetti privati che li promuovano con l'intesa degli enti interessati.</p> <p>Effetti finanziari: i contributi previsti dall'articolo sono erogati nei limiti massimi degli stanziamenti previsti all'articolo 15.</p>			

10	L'articolo individua i soggetti che possono richiedere i contributi per lo svolgimento dei processi partecipativi previsti dalla legge. La disposizione ha carattere ordinamentale.	//	//	//
11	L'articolo individua le modalità e i tempi di svolgimento dei processi partecipativi finanziati dalla legge. La disposizione ha carattere ordinamentale.	//	//	//
12	L'articolo individua i compiti dell'ente che attiva il processo partecipativo finanziato dalla Regione e ha carattere ordinamentale.	//	//	//
13	L'articolo individua i contenuti dei progetti partecipativi finanziabili dalla Regione e ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
14	L'articolo stabilisce che l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto il controllo viene svolto con personale interno alle competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale che si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.	//	//	//
15	L'articolo contiene la disposizione finanziaria. Il finanziamento della legge decorre dal 2025. La			

	<p>disposizione finanziaria gli interventi previsti agli articoli, 6, 7 e 8,9.</p> <p>Disposizioni finanziarie: sono previste per ogni annualità 2025 e 2026 risorse pari ad euro 20.000,00 già allocate a carico della Missione 20 Programma 03 del bilancio di previsione 2024/2026, Capitolo U 0700110101. Per gli anni successivi l'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi.</p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Sono previste per ogni annualità 2025 e 2026 risorse pari ad euro 20.000,00 già allocate a carico della Missione 20 Programma 03 del bilancio di previsione 2024/2026. Per gli anni successivi l'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Missione / Programma Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Totale
20.03 U0700110101	20.000	20.000	40.000
Totale	20.000	20.000	40.000

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi

1. In coerenza con i principi sanciti nell'articolo 4 dello Statuto regionale, ed in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione Calabria promuove la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati nonché di altri soggetti pubblici e privati, all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali, nelle forme disciplinate dalla presente legge.
2. La presente legge, ispirandosi ai principi di trasparenza e di semplificazione dell'azione amministrativa, definisce il quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione, mettendo a disposizione risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipativa e garantendo la più ampia informazione a sostegno dei processi partecipativi.
3. In applicazione del principio di sussidiarietà di cui all' articolo 118 della Costituzione, la Regione sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell'ambito e nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 2

Finalità

1. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:
 - a) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche;
 - b) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale;
 - c) favorire la diffusione di opinioni informate e la cittadinanza attiva;
 - d) contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, promuovendo la parità di genere, sostenendo la partecipazione attiva dei giovani e la loro formazione alla cittadinanza attiva, favorendo l'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli e degli stranieri e l'emersione degli interessi sottorappresentati;
 - e) promuovere la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, al fine di

accrescere le competenze in materia di partecipazione deliberativa;

f) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione;

g) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione, anche discendenti da specifiche leggi, piani e programmi regionali settoriali;

h) valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali necessari canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;

i) realizzare un sistema partecipativo coerente e omogeneo sul territorio, valorizzando le migliori pratiche ed esperienze di partecipazione e promuovendone la conoscenza.

2. La Regione e gli enti locali:

a) operano per assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi;

b) si adoperano per rimuovere ogni ostacolo che possa impedire o ridurre l'esercizio effettivo del diritto alla partecipazione, con particolare riferimento all'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli, degli stranieri, all'emersione degli interessi dei soggetti sottorappresentati, alla partecipazione attiva dei giovani ed alla parità di genere.

3. Gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) il processo partecipativo è un percorso strutturato di informazione, dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento all'elaborazione di un progetto futuro o ad una futura norma di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano, studiano e soggiornano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, in funzione di una codecisione, ricercando elementi di condivisione e di accordo delle parti coinvolte sugli atti in discussione;

- b) il risultato del processo partecipativo è un documento di proposta partecipata di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni;
- c) per ente responsabile si intende l'ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo. Possono assumere il ruolo di enti responsabili la Regione o gli enti locali, anche in forma associata, nonché altri soggetti pubblici.

Capo II

Iniziative e istanze dei cittadini, soggetti proponenti e organi

Art. 4

Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali

1. I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere alla Regione o agli enti locali, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti o, in assenza di questi, dai regolamenti relativi alla partecipazione, l'avvio di un processo partecipativo.
2. La possibilità di chiedere l'avvio di un processo partecipativo è riconosciuta anche nel caso in cui la Regione e gli enti locali devono esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali.

Art. 5

Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. Possono intervenire nei processi partecipativi di cui alla presente legge:
 - a) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;
 - b) le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo;
 - c) le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che abbiano la propria sede nel territorio interessato da processi partecipativi o che abbiano interesse al processo partecipativo.

Art. 6

Sessione annuale della partecipazione

1. Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato dei processi partecipativi è realizzato mediante un'apposita sessione annuale della partecipazione, da tenersi presso l'Assemblea legislativa entro il mese di ottobre.
2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa, al fine dello svolgimento della sessione annuale di partecipazione:
 - a) una relazione di analisi e valutazione sulle esperienze di partecipazione svoltesi nel territorio regionale, anche discendenti da specifiche leggi di settore, contenente il rendiconto delle risorse impegnate relative ai progetti finanziati tramite bando;
 - b) il programma di iniziative della Giunta regionale finalizzato allo sviluppo di azioni a sostegno della partecipazione;
 - c) gli indirizzi per la concessione dei contributi regionali di cui al Capo III.
3. È istituita la "Giornata della partecipazione", da tenersi ogni anno in occasione della sessione di cui al comma 1, al fine di promuovere e diffondere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.
4. La Giornata si svolge a cadenza annuale secondo criteri e modalità determinati dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
5. L'Assemblea legislativa approva il programma di iniziative per la partecipazione, che contiene anche gli indirizzi per la concessione dei contributi regionali di cui al Capo III.

Art. 7

Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge:
 - a) eroga i contributi previsti al Capo III;
 - b) sviluppa i processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture;
 - c) monitora le esperienze partecipative e la divulgazione dei processi, anche al fine dell'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 6;
 - d) promuove la comunicazione di cittadinanza anche attraverso piattaforme web e contribuisce

all'elaborazione e diffusione degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. Le azioni indicate al comma 1 sono adottate sulla base di indirizzi approvati dall'Assemblea legislativa entro centoottanta giorni dall'inizio della legislatura.

Art. 8

Promozione della legge e formazione

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa promuove la conoscenza della presente legge mediante iniziative seminariali e di studio, raccolta e diffusione di buone pratiche nonché di metodologie e strumenti utili alla qualificazione dei processi di partecipazione.

2. La Giunta regionale realizza attività di formazione, finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno dell'amministrazione regionale e degli enti locali e alla formazione di personale in grado di progettare, organizzare e gestire processi partecipativi.

3. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si coordinano per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

Capo III

Modalità, criteri di ammissione ai contributi regionali

Art. 9

Contributi regionali e bando di concessione

1. Per il sostegno dei processi partecipativi, la Giunta regionale concede contributi ai soggetti previsti dall'articolo 10.

2. La Giunta regionale con proprio atto, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea legislativa, stabilisce annualmente:

- a) i requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al contributo regionale;
- b) i criteri per la valutazione delle domande;
- c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;
- d) le modalità per la presentazione delle domande.

3. Le domande per il contributo finanziario sono presentate alla competente struttura della Giunta regionale, che concede i contributi ai progetti di partecipazione.

Art. 10

Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi

1. I processi partecipativi sostenuti dalla Regione possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o di altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale dell'ente responsabile.

Art. 11

Oggetto e tempi dei processi partecipativi

1. I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.

2. L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione.

3. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a sei mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di dodici mesi.

Art. 12

Impegni dell'ente responsabile

1. Dopo la conclusione del processo partecipativo, l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto:

- a) del processo partecipativo realizzato;
- b) del documento di proposta partecipata.

2. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve:

- a) comunicare alla Giunta regionale il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo;
- b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica, anche per via telematica;

c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.

Art.13

Contenuti dei progetti partecipativi

1. Ai fini della concessione del contributo regionale i progetti partecipativi devono contenere in particolare:

a) l'impegno dell'ente responsabile a sospendere l'adozione di qualsiasi atto tecnico o amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo nonché al rispetto di quanto previsto all'articolo 12;

b) la sollecitazione delle realtà sociali presenti nel territorio, potenzialmente interessate dal procedimento in discussione;

c) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di associazioni o comitati, sorti in relazione all'avvio del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione del processo medesimo;

d) il ricorso alle competenze di esperti di processi partecipativi, al fine di garantire l'opportuno supporto al processo partecipativo stesso;

e) l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso idonei strumenti telematici.

Capo IV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 14

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i

risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) analisi quantitativa e qualitativa dei processi partecipativi realizzati, evidenziandone la diffusione territoriale, i soggetti coinvolti e il grado di recepimento degli esiti dei processi stessi da parte degli enti responsabili;
- b) criteri per la valutazione delle domande per l'ammissione a contributo dei progetti;
- c) attività di formazione realizzata per promuovere la cultura della partecipazione e come questa ha contribuito ad accrescere la qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni nel progettare, organizzare e gestire i processi partecipativi;
- c) analisi sull'utilizzo delle piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti digitali nella realizzazione dei processi, nella diffusione di notizie, documentazione e buone prassi per favorire la democrazia partecipativa.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla legge è autorizzata per gli anni 2025 e 2026 la spesa annua di euro 20.000,00.

2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse già iscritte a carico della Missione 20 Programma 03 Capitolo U0700110101 del bilancio di previsione 2024/2026.

3. Per gli anni successivi l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge n.

***Norme per l'elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale***

a cura dell'Area Processo legislativo e Assistenza giuridica

Anno 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge recante “**Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale**”.

La seguente proposta di legge si prefigge l’obiettivo di modificare e aggiornare la vigente legge elettorale (Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale). Nello specifico, ci si propone di realizzare un nuovo impianto normativo connotato da maggiore chiarezza degli istituti disciplinati, capace di semplificare il quadro normativo di riferimento e rendere la competizione elettorale e la sua disciplina qualcosa di diverso da un caotico assemblamento di norme e di rinvii.

Tuttavia, nell’ambito dell’esame e della nuova formulazione della norma in questione, un dato certamente non secondario di cui si è tenuto in debito conto per la rielaborazione dei diversi istituti, è rappresentato dalla drastica caduta della partecipazione elettorale, che connota la sempre più ridotta legittimità popolare delle cariche elettive. Una scarsa partecipazione dal punto di vista politico-culturale amplificata dall’esistenza di condizioni (federalismo, elezione diretta del governatore) che sulla carta avrebbero dovuto rendere più consapevole la scelta dell’elettore e dunque incentivare la partecipazione ad un evento altamente simbolico come quello della scelta del governatore.

La legislazione calabrese in materia elettorale trova il suo fondamento nell’art. 122, comma primo, Cost. - introdotto dalla legge cost. n. 1/1999, modificativa del Titolo V, Parte II, della Costituzione, - in base al quale le Regioni a statuto ordinario si sono viste attribuite la potestà legislativa, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, in materia di sistema di elezione dei consiglieri, degli assessori e del Presidente della Giunta, nonché in materia di ineleggibilità e incompatibilità degli stessi.

In seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale (o Presidente della Regione) ha assunto un ruolo sempre più determinante nella vita politica della Regione. In particolare, mentre quest’ultimo in passato veniva eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti, l’odierno art. 122 Cost., come modificato dalla legge cost. n. 1/1999, dispone che “*Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto*”.

In questo contesto, pertanto, risulta fortemente attuale la questione del limite ai mandati del Presidente della Giunta regionale, limite che trova la sua *ratio* in diverse esigenze: garantire un ricambio della classe dirigente al fine di evitare i rischi derivanti dalla protratta concentrazione di poteri in una sola persona; assicurare la libera espressione del voto; limitare il vantaggio derivante dall’elezione diretta per garantire una condizione di parità fra candidati.

La legge in questione, quindi, si presenta come una vera e propria *species* della potestà legislativa concorrente – nonostante il relativo oggetto non risulti nell’elenco di cui all’art. 117, comma terzo, Cost. - la cui concreta estensione dipende dalla portata che viene attribuita al termine “sistema di elezione”.

Precisamente, in seguito alla legge cost. n. 1/1999, quindi, a norma dell'articolo 122 Cost., la disciplina del sistema elettorale spetta alla competenza legislativa della Regione, che la esercita nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale. L'art. 122 della Costituzione prevede che il sistema di elezione (e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità) del Presidente sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, che stabilisce, altresì, la durata degli organi elettivi.

Lo schema delineato dalla Costituzione in materia di legislazione elettorale regionale permette alle Regioni, come noto, non soltanto di determinare la legislazione elettorale di dettaglio, ma di prevedere altresì alcuni principi in materia elettorale regionale, facendo leva sulla riconosciuta autonomia statutaria di cui agli artt. 122 e 123 Cost. Pertanto – nonostante la riserva di legge regionale in materia elettorale di cui all'art. 122, c. 1 – non sono poche le disposizioni statutarie che incidono direttamente o indirettamente sui diversi istituti della legislazione elettorale regionale

Tali principi fondamentali, concernenti sia il sistema di elezione, sia i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono stati ulteriormente puntualizzati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*), modificata con la legge 15 febbraio 2016, n. 20, in tema di parità di genere nell'accesso alle cariche elettive.

Infine, l'art. 38 dello Statuto calabrese, conformandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sentenze nn. 2, 378 e 379 del 2004), ha attribuito all'ambito competenziale della legge regionale, e non a quello dello Statuto, la regolamentazione della materia elettorale.

La Regione Calabria ha legiferato in materia con l.r. n. 1/2005 (*Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*). Dalla sua analisi emerge come, laddove non sia diversamente previsto, essa abbia recepito, con rinvio materiale, il modello elettorale transitorio definito dalla legge n. 108/1968 (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*), dalla legge n. 43/1995 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*) e dalla legge cost. n. 1/1999 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*).

Ne è derivato un sistema elettorale misto (e non quel sistema proporzionale puro di cui alle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995), nel quale 24 consiglieri sono eletti con metodo proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali, mentre 6 consiglieri sono eletti con il metodo maggioritario, nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali. La lista regionale contiene, come candidatura unica, quella del candidato alla carica di Presidente alla Giunta regionale.

L'impianto strutturale della l.r. n. 1/2005 si fonda, quindi, sul sistema della novellazione, ossia sulla tecnica per la quale la Regione, con propria legge e nel rispetto dei principi fondamentali, modifica il testo nazionale, per la parte di competenza; in tal modo, utilizzando una tecnica

redazionale ritenuta, sì, legittima, ma definita “impropria” dalla stessa Corte costituzionale (cfr. sent. n. 196/2003), il cui risultato può essere, pertanto, di difficile lettura e comprensione, e conseguentemente, di dubbia interpretazione e applicazione.

Infatti, limitandosi ad apportare modifiche, a volte solo parziali, ad alcuni articoli delle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995 e della legge cost. n. 1/1999, la l.r. n. 1/2005 non riporta per esteso le parti non incise, seppur le stesse risultino pienamente vigenti; con ciò, costringendo il lettore a un continuo rimando tra i diversi testi al fine di individuare l'esatta disciplina elettorale regionale, e, al contempo, innalzando il margine di rischio di esporsi a eventuali contenziosi scaturenti dall'applicazione della normativa.

Ancora, la vigente legge elettorale calabrese, allo stato, nulla dispone circa il divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale, eletto a suffragio universale diretto, di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 165/2004, pur essendo, quest'ultimo, principio fondamentale di attuazione dell'art. 122 Cost..

La stessa, a seguito della sentenza n. 243/2016 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. n. 19/2014 (di soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 della l.r. n. 1/2005), risulta pure carente in materia di: riserva del seggio al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che abbia conseguito la seconda maggiore cifra elettorale (cd. miglior perdente), di cui all'art. 5 della legge cost. n. 1/1999; individuazione del seggio da riservare, e dei meccanismi di surroga e decadenza del predetto candidato, anche sulla scorta dei principi enucleati dalle sentenze del TAR Calabria – Catanzaro n. 80/2017 e del Consiglio di Stato n. 3143/2017. Questo seggio garantisce che il secondo candidato più votato, rappresentando una quota significativa dell'elettorato, abbia un ruolo all'interno del Consiglio regionale.

Inoltre, in un'ottica di separazione tra potere legislativo e potere esecutivo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma I, lett. c), della legge 165/2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), è introdotta l'incompatibilità fra la carica di Consigliere regionale e Assessore regionale, e stabilite le procedure per la sospensione dalla carica di Consigliere e la relativa sostituzione temporanea.

Pertanto, è stata elaborata un'autonoma e organica legge elettorale, che supera la menzionata tecnica redazionale della novellazione e, in ogni caso, si presenta conforme e adeguata al complessivo quadro ordinamentale, per come modificatosi nel corso degli anni.

La presente proposta di legge, dunque, intende compendiare, in sé, sia interventi di coordinamento e di integrazione con le leggi statali vigenti in materia, sia interventi di semplice manutenzione e/o adeguamento del testo, anche con riferimento alla intervenuta giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione della normativa elettorale regionale.

Attraverso la predisposizione di un testo organico e coordinato, quindi, si è cercato di ridurre le difficoltà interpretative riscontrate in sede di pratica applicazione della legge elettorale vigente,

e di consentire una più agevole lettura delle sue disposizioni anche da parte del singolo cittadino, in un'ottica di *accountability*, finalizzata al riavvicinamento dell'istituzione assembleare alla comunità rappresentata.

Nello specifico, la proposta di legge è suddivisa in tre Titoli e si compone di 21 articoli.

Il **Titolo I** è dedicato alle Disposizioni generali (artt. 1 – 7).

L'**articolo 1**, quale disposizione innovativa rispetto alla legge elettorale vigente, prevede specificamente il sistema di elezione del Consiglio regionale calabrese, con la precisazione espressa che l'elezione diretta del Presidente della Regione avviene contestualmente a quella dell'intero Consiglio regionale. Il comma 3, in particolare, descrive il sistema misto di ripartizione dei trenta seggi che compongono il Consiglio, precisando alla lett. a) che ventiquattro sono attribuiti con sistema proporzionale e alla lettera b) che sei sono attribuiti con sistema maggioritario.

L'**articolo 2**, in conformità alle disposizioni statali in materia, individua, al comma 1, la categoria degli elettori e, al comma 2, coloro che possono essere eletti alle cariche di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale, includendo il disposto dell'attuale comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 1/2005.

Anche l'**articolo 3** rappresenta una novità rispetto alla l.r. n. 1/2005, in quanto al comma 1 - in adeguamento al disposto della legge n. 165/2004 (art. 2, co. 1, lett. f) – introduce, quale causa di ineleggibilità, il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta regionale, mentre al comma 2, per le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità, rimanda, in particolare, alla normativa statale di riferimento e, *in primis*, alla legge 23 aprile 1981, n. 154, tuttora vigente.

L'**articolo 4** descrive la composizione del Consiglio regionale, chiarendo che il numero dei suoi membri è stabilito sulla base della popolazione residente nella Regione. Di particolare rilievo, poi, sono i commi 3 e 4, che regolamentano la riserva di un seggio al candidato cd. miglior perdente di cui all'art. 5, comma 1, legge cost. n. 1 del 1999, così uniformando il dettato legislativo regionale alla pronuncia della Corte costituzionale n. 243/2016. Essi specificano, altresì, le modalità di individuazione del seggio da destinare al candidato che ha conseguito il numero di voti validi immediatamente inferiore a quello proclamato Presidente, distinguendo a seconda che le liste circoscrizionali collegate a quest'ultimo abbiano raggiunto un numero di seggi inferiore, ovvero pari o superiore a quindici (comma 4).

L'**articolo 5**, rispetto alla vigente legge elettorale, oltre a riportare la durata in carica del Consiglio regionale, per come stabilita dall'art. 5 della legge n. 165/2004, disciplina le modalità e i tempi di rinnovo dell'Assemblea legislativa, traendoli dall'art. 3 della legge n. 108/1968, nonché ispirandosi alla legislazione elettorale regionale comparata. Un elemento di novità è rappresentato dall'esplicitazione della cd. *prorogatio* dei poteri del Consiglio, in ossequio a

quanto già previsto dall'art. 18, comma 2, dello Statuto regionale. Inoltre, l'ultimo comma dell'articolo regola il suddetto rinnovo nelle ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, stabilendo – in conformità all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge cost. n. 1/1999 – che le elezioni non siano solo indette nel termine di tre mesi, ma che siano pure esplesate entro il medesimo termine; e ciò, in conformità con la pronuncia del TAR Lazio n. 9280/2012, per come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6002/2012, e traendo, pure, ispirazione da legislazione regionale comparata.

L'**articolo 6**, prevede che le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3, della L. n. 43/95.

L'**articolo 7** relativo alle circoscrizioni elettorali, suddivide il territorio della Regione in tre circoscrizioni (nord, centro e sud), nell'ambito delle quali, quella denominata "centro", riunisce in sé, oltre alla provincia di Catanzaro, quelle di Crotona e Vibo Valentia. Inoltre, innovando rispetto alla l.r. n. 1/2005, i commi 3 e 4 precisano che la determinazione dei complessivi seggi e l'assegnazione di quelli (n. 24) in quota proporzionale del Consiglio regionale avvengono, a opera del Prefetto di Catanzaro, secondo i principi di cui alla legge n. 108/1968, con decreto adottato contestualmente al decreto di indizione delle elezioni da parte del Presidente della Giunta.

Il **Titolo II** contiene le norme che regolamentano il procedimento elettorale (artt. 8 – 17).

L'**articolo 8** racchiude in un'unica norma le disposizioni relative alla procedura di indizione delle elezioni, comprendendo, sia quanto già stabilito al riguardo dall'art. 1-bis della l.r. n. 1/2005, sia quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 108/1968. Inoltre, in via innovativa, viene sancito che il decreto di indizione delle elezioni sia pubblicato nel Bollettino ufficiale almeno sessanta giorni prima delle stesse. Ciò per diverse ragioni: innanzitutto, per includere il periodo di cd. prescadenza (ossia i 46 giorni antecedenti la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge n. 108/1968), così distinguendolo dal periodo di eventuale concomitante *prorogatio*, al fine di definire con esattezza l'arco temporale di plenipotenziarietà del Consiglio regionale; inoltre, per permettere ai Comuni un più agevole svolgimento degli adempimenti scaturenti dall'indizione delle elezioni; infine, per consentire un opportuno coordinamento delle tempistiche elettorali calabresi, in caso di eventuale indizione delle elezioni primarie di cui alla l.r. n. 25/2009.

L' **articolo 9** è norma di rinvio alla legge n. 108/1968, riguardante l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali. Nel riportare il disposto del comma 2-quater dell'art. 1 della l.r. n. 1/2005, inoltre, istituisce l'Ufficio centrale della circoscrizione centro presso il Tribunale di Catanzaro.

La principale novità contenuta nell'**articolo 10** sulla composizione delle liste elettorali riguarda la definizione della lista regionale, contenente la candidatura unica alla carica di Presidente della Giunta, di cui, invece, la l.r. n. 1/2005 è priva. La norma riprende, assemblandolo e

coordinandolo, quanto già previsto dall'art. 1, commi 2-quater e 6, dell'attuale legge elettorale, soprattutto con riferimento al rispetto della parità di genere nella composizione delle liste, recependo le novità che erano state introdotte con la l.r. n. 17/2020 al fine di conformarsi al dettato della legge n. 165/2004. Per effetto di tali modifiche, fra l'altro, viene espressamente sancito l'obbligo della presenza nelle liste circoscrizionali di candidati di entrambi i sessi, ciascuno in misura non superiore al sessanta per cento. Gli elettori possono esprimere fino a due preferenze per i candidati all'interno della lista votata, ma le preferenze devono riguardare candidati di sesso diverso. Questa disposizione, nota come doppia preferenza di genere, è stata introdotta per promuovere una maggiore parità di genere nella rappresentanza politica. Le liste devono rispettare criteri di alternanza di genere, includendo candidati uomini e donne in ordine alternato.

L'**articolo 11** prevede la presentazione delle liste, dettando una disciplina organica della relativa procedura, del tutto mancante nell'attuale legge elettorale. A tal fine, la norma riunisce in sé le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge n. 108/1968, nell'art. 1 della legge n. 43/1995 e negli artt. 1 e 3 della stessa l.r. n. 1/2005, assemblandole e coordinandole. In particolare, detto articolo, al suo comma 8, lett. e), rende esplicito il necessario e reciproco collegamento tra lista regionale e liste circoscrizionali, che deve risultare da apposite dichiarazioni.

L'**articolo 12** determina la disciplina applicabile alla presentazione delle liste regionali, operando, in proposito, il rinvio alla legge n. 108/1968 (artt. 10 e 11) e alle norme dettate per le liste circoscrizionali nell'art. 10 della presente proposta, se e in quanto compatibili.

L'**articolo 13** ha ad oggetto la scheda elettorale e le modalità di espressione del voto. A differenza della l.r. n. 1/2005, dove tale aspetto trova posto all'interno della disposizione dedicata alla composizione delle liste regionali, la norma *de qua*, nel descrivere la scheda di votazione, disciplina, in modo chiaro e ordinato, tutte le diverse modalità di espressione del voto a disposizione dell'elettore, tra cui la doppia preferenza di genere, anche qui recependo quanto stabilito nella l. n. 165/2004 dal legislatore statale ed attuato da quello regionale con l.r. n. 17/2020. Al comma 3, inoltre, viene espressamente sancita la nullità del voto disgiunto.

L'**articolo 14** riprende, riformulandolo, il comma 3 dell'art. 1 della l.r. n. 1/2005 e, indica le soglie di sbarramento che vengono applicate alle liste circoscrizionali e a quelle regionali, ai fini dell'ammissibilità delle prime al riparto dei seggi. Sul punto si è pronunciata anche la suprema Corte affermando che «la previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione, infatti, sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità», fine perseguito anche dall'articolo 7 della legge 43/95, che prevede la stessa soglia di sbarramento per tutte le Regioni che non hanno esercitato la loro potestà legislativa in materia elettorale. Una minore frammentazione, pur riducendo la rappresentatività, permette una semplificazione dell'offerta politica in fase pre-elettorale e si traduce in una maggiore funzionalità dell'assemblea. La previsione di soglie di sbarramento per l'accesso al

riparto dei seggi (nelle elezioni regionali) troverebbe la sua ratio non solo «in un’ottica di governabilità, ma anche di razionalizzazione e semplificazione del quadro politico ad ogni livello di governo». Pertanto, la modulazione di tali soglie a seconda del numero dei seggi e del tipo di consultazione rientrerebbe nella «discrezionalità e autonomia» del legislatore regionale.

Peraltro, sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione è stata determinata la popolazione in Calabria al 31 dicembre 2021, pari a 1.855.454 residenti e che rispetto al 2011, è diminuita del 5,3%; quindi anche il forte decremento dei residenti in Calabria giustifica la riduzione della percentuale di soglia.

Conseguenzialmente, la presente proposta di legge propone una modifica delle soglie di sbarramento, atteso che le stesse risultano in una percentuale numericamente troppo elevata, che ha provocato, nelle precedenti tornate elettorali, la dispersione del 16% dei voti. In un momento in cui, peraltro, la partecipazione al voto è bassissima, si propone una revisione delle soglie.

Questo meccanismo è progettato per evitare una frammentazione eccessiva del Consiglio regionale, garantendo che solo le forze politiche con un sostegno significativo di voti possano ottenere rappresentanza, evitando la dispersione del consenso. Pertanto, la soglia di sbarramento alle liste circoscrizionali del 3% si pone come il giusto criterio selettivo.

Rilevanza centrale, nell’ambito della presente proposta, riveste, poi, l’**articolo 15**, che si occupa di tutte le operazioni successive allo svolgimento del voto, dallo spoglio delle schede inviate dalle sezioni, fino alla proclamazione degli eletti da parte degli Uffici centrali circoscrizionali. Sulla scorta del disposto dell’art. 15 della legge n. 108/1968 e dell’art. 4 della l.r. n. 1/2005, l’articolo in questione provvede, tra l’altro, a determinare i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste e a dettare le regole per l’attribuzione del premio di maggioranza, correlato al limite del raggiungimento – per le liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del proclamato Presidente della Giunta – di un numero di seggi inferiore, ovvero pari o superiore a quindici. In questo contesto, trovano collocazione anche le modalità di individuazione del candidato cd. miglior perdente, ossia del candidato cui occorre riservare un seggio per aver conseguito la cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella conseguita dal candidato proclamato Presidente. In tal senso, l’articolo, recepisce alcuni dei contenuti dell’art. 5 della legge cost. n. 1/1999, nella parte ancora vigente, espressamente disciplinando l’istituto del candidato cd. miglior perdente; con ciò colmando la lacuna normativa venutasi a creare a seguito della sentenza n. 243/2016 della Corte costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. n. 19/2014, di soppressione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 1 della l.r. n. 1/2005.

L’**articolo 16**, nel riportare i contenuti dell’art. 16 della legge n. 108/1968, per come modificata dalla l.r. n. 1/2005, in materia di surroga del consigliere regionale, introduce *ex novo*, al suo comma 2, la disciplina della surroga del seggio assegnato al candidato cd. miglior perdente che si rendesse vacante per qualsiasi causa nel corso della legislatura (comma 3).

L' **articolo 17** sancisce l'incompatibilità tra il ruolo di assessore regionale e quello di consigliere regionale, per questo motivo viene disciplinata la supplenza dei consiglieri assessori: le funzioni di consigliere regionale vengono dunque sospese per il periodo in cui si svolgono quelle di assessore.

L' **articolo 18**, prevede i casi di sospensione e decadenza dalla carica del consigliere regionale, ai quali si provvede applicando rispettivamente l'istituto della supplenza e quello della surroga. Anche in questa norma, come in quella precedente, è prevista, in via innovativa, una disciplina specifica riguardante il candidato cd. miglior perdente.

Il **Titolo III**, infine, racchiude le disposizioni finali (artt. 19 - 22).

Con l' **articolo 19** si provvede ad abrogare l'attuale legge elettorale contenuta nella l.r. n. 1/2005, che verrà integralmente sostituita dalla presente proposta di legge.

L' **articolo 20** contiene il rinvio, per quanto non espressamente previsto nel nuovo testo proposto, alle disposizioni statali vigenti in materia elettorale, in quanto compatibili.

Da ultimo, l' **articolo 21** attesta la neutralità finanziaria a carico del bilancio regionale della proposta di legge, mentre l' **articolo 22** disciplina l'entrata in vigore della stessa nei tempi ordinari previsti dall'art. 41 dello Statuto.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

alla proposta di legge recante “*Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*”.

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

(allegato alla relazione tecnico finanziaria ex art. 39 dello Statuto)

TAB. 1 - Oneri finanziari:

ARTICOLO	DESCRIZIONE SPESE	TIPOLOGIA (I o C)	CARATTERE TEMPORALE (A o P)	IMPORTO (Euro)
Art. 1	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 2	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 3	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 4	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 5	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 6	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 7	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 8	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 9	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 10	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 11	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 12	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00

Art. 13	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 14	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 15	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 16	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 17	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 18	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 19	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 20	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 21	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 22	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00

TAB. 2 – Copertura finanziaria

PROGRAMMA/CAPITOLO	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	TOTALE
//	0,00	0,00	0,00	
Totale				0,00

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1 (Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

ART. 2 (Elettorato attivo e passivo)

ART. 3 (Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità)

ART. 4 (Composizione del Consiglio regionale)

ART. 5 (Durata in carica del Consiglio regionale)

ART. 6 (Candidatura del Presidente della Giunta regionale)

ART. 7 (Circoscrizioni elettorali)

TITOLO II

Procedimento elettorale

ART. 8 (Indizione delle elezioni)

ART. 9 (Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio centrale regionale)

ART. 10 (Composizione delle liste elettorali)

ART. 11 (Presentazione delle liste)

ART. 12 (Liste regionali)

ART. 13 (Scheda elettorale e modalità di espressione del voto)

ART. 14 (Soglie di sbarramento)

ART. 15 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

ART. 16 (Surrogazione)

ART. 17 (Surrogazione dei consiglieri assessori)

ART.18 (Supplenza e decadenza)

TITOLO III

Disposizioni finali

ART. 19 (Abrogazione)

ART. 20 (Norma di rinvio)

ART. 21 (Clausola di neutralità finanziaria)

ART. 22 (Entrata in vigore)

ALLEGATI: Tabelle A e B

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale, con premio di maggioranza variabile.
2. L'elezione del Presidente della Giunta regionale avviene contestualmente al Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali sono eletti in numero di trenta, di cui:
 - a) ventiquattro, con sistema proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*);
 - b) sei, con sistema maggioritario, nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti dalle liste regionali, di cui all'articolo 10, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 15.
4. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Art. 2

(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, compilate secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*), che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. Sono eleggibili alle cariche di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

Art. 3

(Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori regionali si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

Art. 4

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto, in conformità a quanto previsto dalla legge 19 ottobre 2004, n. 25 (*Statuto della Regione Calabria*) e dalla normativa statale, dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri.
2. Il numero dei consiglieri è determinato tenendo conto della popolazione residente della Regione, per come risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale.
3. Nel numero dei consiglieri è incluso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, da qui in poi definito "candidato miglior perdente".
4. L'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, riserva al candidato miglior perdente:
 - a) nell'ipotesi prevista all'articolo 15, comma 10, lettera c), l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale del candidato di cui al comma 3;
 - b) nell'ipotesi prevista all'articolo 15, comma 10, lettera d), il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste circoscrizionali, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.

Art. 5

(Durata in carica del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità del suo scioglimento anticipato.
2. Il quinquennio decorre dalla data di elezione del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale esercita le proprie funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per il suo rinnovo. I poteri del Consiglio sono prorogati fino al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto.
4. Le nuove elezioni hanno luogo nel periodo ricompreso tra la quarta domenica antecedente il compimento del quinquennio e non oltre i sessanta giorni successivi al termine dello stesso o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, salvo i casi di scioglimento anticipato, per i quali trova applicazione il comma 5.
5. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, a esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni sono indette e hanno luogo entro tre mesi dallo scioglimento stesso.

Art. 6

(Candidatura del Presidente della Giunta regionale)

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'articolo 1, comma 3, della Legge 23

febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*) e dall'articolo 9 della legge n. 108/1968. Per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori.

2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 108/1968.

Art. 7

(Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio della Regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali denominate:

- a) circoscrizione nord;
- b) circoscrizione centro;
- c) circoscrizione sud.

2. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 1 sono così composte:

- a) la circoscrizione nord comprende i comuni della Provincia di Cosenza;
- b) la circoscrizione centro comprende i comuni delle Province di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia;
- c) la circoscrizione sud comprende i comuni della Città metropolitana di Reggio Calabria.

3. La determinazione dei seggi complessivi del Consiglio regionale e l'assegnazione di quelli di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) alle singole circoscrizioni sono effettuate dal Prefetto di Catanzaro, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 108/1968 e dell'articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), con decreto da emanarsi contemporaneamente a quello di indizione delle elezioni di cui all'articolo 8, comma 1.

4. La ripartizione tra le circoscrizioni dei ventiquattro seggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), è effettuata dividendo la popolazione residente della Regione, per come determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, per il medesimo numero di seggi, che sono assegnati in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

TITOLO II

Procedimento elettorale

Art. 8

(Indizione delle elezioni)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, indice le elezioni con proprio decreto. In caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto, le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta regionale, con le medesime modalità.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.
3. Il decreto di indizione è comunicato immediatamente a:
 - a) i sindaci dei comuni della regione, che ne danno notizia, con apposito manifesto da affiggere quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
 - b) i prefetti dei comuni calabresi capoluogo di Provincia;
 - c) i presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluoghi di provincia della Regione;
 - d) il presidente della Corte d'Appello del capoluogo di Regione;
 - e) i presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

Art. 9

(Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio centrale regionale)

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto, della legge 108/1968.
2. L'Ufficio centrale della circoscrizione centro, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è istituito presso il Tribunale di Catanzaro.

Art. 10

(Composizione delle liste elettorali)

1. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

2. Per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori.
3. La lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi, arrotondato all'unità superiore.
4. Per la circoscrizione centro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo da comprendere almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti.
5. Al fine di assicurare la parità all'accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, le liste elettorali circoscrizionali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

Art. 11

(Presentazione delle liste)

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate alla cancelleria del tribunale di cui agli Uffici centrali circoscrizionali, costituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge 108/1968, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.
2. Le liste sono presentate:
 - a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
 - b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
 - c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
 - d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
3. La firma degli elettori è apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); deve essere, altresì, indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
5. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste circoscrizionali che sono espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali di cui all'articolo 12, alle quali sono collegate le liste circoscrizionali.

6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

8. Con la lista dei candidati si devono presentare, inoltre:

- a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 53/1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare;
- c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
- d) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini, costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore;
- e) la dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale a una delle liste regionali di cui all'articolo 10, comma 1; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della medesima lista regionale.

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

10. Più liste circoscrizionali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.

11. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

12. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a

capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza.

Art. 12

(Liste regionali)

Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della presente legge, nonché gli articoli 10 e 11 della legge 108/1968, ove compatibili, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 13

(Scheda elettorale e modalità di espressione del voto)

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
2. La scheda elettorale reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra del rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista circoscrizionale è collegata. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, sono contenuti in un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, la collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
3. L'elettore, a scelta, esprime, anche congiuntamente:
 - a) il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo; in questo caso, il voto espresso è valido anche per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale della lista regionale collegata;
 - b) uno o due voti di preferenza, indicando il cognome, ovvero il nome e il cognome, di uno o di due candidati compresi nella stessa lista circoscrizionale. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza; in questo caso, il voto espresso è valido sia per la lista circoscrizionale che per la lista regionale collegata;
 - c) il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul nome del candidato Presidente contenuto nella lista regionale; in tal caso, il voto espresso è valido solo per il candidato Presidente.
4. Il voto disgiunto è nullo.
5. I modelli delle schede di votazione sono riportati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 14

(Soglie di sbarramento)

1. Sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali o i gruppi di liste circoscrizionali che hanno ottenuto, nell'intera Regione, una percentuale di voti validi pari almeno al 3 per cento., purché collegate a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'5 per cento.

Art. 15

(Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge 108/1968, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Se il numero delle schede contestate lo rende necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ultimato il riesame di cui al comma 1, lettera b), fa chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 13.

3. Compite le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera a), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente, ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti al collegio unico regionale;
- c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi che non si è potuto attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche se tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengono attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non hanno

raggiunto alcun quoziente, nonché i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inutilizzabili per mancanza di candidati;

- d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui. Comunica, altresì, la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
- e) determina la cifra individuale di ogni candidato, che è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo la graduatoria prevista dal comma 3, lettera f), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, devono essere tempestivamente inviati dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale.

6. L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, terzo comma, della legge 108/1968, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente, procede alla somma dei voti residuati per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- c) procede alla assegnazione dei seggi indicati alla lettera a) ai gruppi di liste aventi lo stesso contrassegno. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato ottenuto costituisce il quoziente elettorale regionale.

7. L'Ufficio centrale regionale, ai fini della determinazione del numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo, divide successivamente la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per il quoziente elettorale regionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che hanno avuto i maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi, si procede a sorteggio.

8. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al comma 3, lettera b). A tal fine, si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

9. Se in una circoscrizione è stato assegnato un seggio a una lista i cui candidati sono stati già tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al comma 8.

10. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine:

- a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a); individua, altresì, il totale dei seggi già assegnati al gruppo di liste o ai gruppi di liste circoscrizionali collegate a ciascuna lista regionale;
- b) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale; individua, altresì, la lista regionale che ha conseguito la cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella del Presidente della Giunta proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da assegnare al candidato miglior perdente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
- c) se il gruppo o i gruppi di liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del proclamato Presidente della Giunta regionale hanno conseguito un numero di seggi pari o superiore a quindici, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei sei seggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni. A tal fine, divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui ai commi 8 e 9, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 8. Se tutti i posti della graduatoria hanno già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della stessa graduatoria. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati alla lista regionale di cui alla lettera b);
- d) se il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegate alla lista regionale di cui alla lettera b) hanno conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito alla lettera c) a esclusione del suo ultimo periodo;
- e) verifica, quindi, se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui alla lettera b) è pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
- f) se la verifica prevista nella lettera e) dà esito negativo, accerta se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste circoscrizionali collegati alla lista regionale di cui alla lettera b) è pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; se tale seconda verifica dà esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi delle lettera c), ovvero della lettera d) e quelli attribuiti in ambito circoscrizionale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata, con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate secondo quanto stabilito alla lettera c) a esclusione del suo ultimo periodo. Tali seggi aggiuntivi sono sottratti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 7 e, in subordine, se tutti i seggi sono stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono sottratti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime, si procede a sorteggio;
- g) se la verifica prevista alla lettera e) ha dato esito positivo, effettua le operazioni di cui alla lettera f) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

11. I seggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati nei casi e con le modalità di cui al comma 10, lettere e) o f).

12. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai commi 10 e 11. Gli Uffici centrali circoscrizionali proclamano eletti ai seggi da assegnare col sistema maggioritario, di cui al comma 10, lettere c), d), e), f) e g), i candidati presenti nelle liste circoscrizionali, secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista per come risultante nella comunicazione dell'Ufficio centrale regionale. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale della lista regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

13. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di Appello di Catanzaro.

14. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 16

(Surrogazione)

1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei casi di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 9.

3. Se rimane vacante il seggio assegnato al candidato miglior perdente, esso è riattribuito alla lista circoscrizionale alla quale era stato sottratto secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 17

(Surrogazione dei consiglieri assessori)

1. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore in seno alla Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.

2. La nomina di cui al comma 1, determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere regionale a decorrere dalla data del decreto di nomina da parte del Presidente della Giunta regionale.

3. Il decreto di nomina di assessore regionale di cui al comma precedente, deve essere immediatamente comunicato al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell'attribuzione della supplenza nella seduta di insediamento o, se effettuato nel corso della legislatura, nella prima seduta di Consiglio utile.

4. Se il consigliere sospeso è stato eletto in una lista circoscrizionale, il Consiglio regionale attribuisce la supplenza al primo candidato non eletto della stessa lista e circoscrizione del consigliere sospeso.
5. Lo scorrimento della lista circoscrizionale avviene tenendo conto degli scorrimenti già effettuati per le surrogazioni ai sensi dell'articolo 16.
6. Se il consigliere sospeso è stato eletto nella lista regionale di cui all'articolo 15, la supplenza è attribuita al primo dei candidati non eletti della medesima lista o appartenente al medesimo gruppo di liste del consigliere nominato assessore.
6. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione del consigliere assessore. La cessazione decorre dal giorno successivo alla data del decreto di revoca del Presidente della Giunta o di presentazione delle dimissioni del consigliere assessore. Il Presidente della Giunta regionale ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, che provvede a comunicarla all'Assemblea nella prima seduta utile.
7. Se il consigliere supplente è proclamato definitivamente eletto per surrogazione, ai sensi dell'articolo 16, oppure è cessato dal mandato per qualsiasi altra causa, la supplenza è affidata secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

Art.18

(Supplenza e decadenza)

1. Nei casi di sospensione di un consigliere regionale previsti dalle vigenti disposizioni statali, il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla sua temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista circoscrizionale che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
2. La supplenza termina alla cessazione della sospensione. In caso di sopravvenuta decadenza del consigliere sostituito, si procede alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2.
3. Nei casi di sospensione e in quelli di decadenza del consigliere regionale, eletto ai sensi dell'articolo 4, comma 3, si procede alla sua sostituzione secondo i criteri previsti dall'articolo 16, comma 3.

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 19

(Abrogazione)

1. La legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) è abrogata.

Art. 20

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono recepite e trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 21

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

Allegati: Tabelle A e B

TABELLA A

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA**

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
Lista Circoscrizioni 1 <small>(Voti di preferenza)</small>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizioni 10 <small>(Voti di preferenza)</small>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE
Lista Circoscrizioni 2 <small>(Voti di preferenza)</small>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizioni 11 <small>(Voti di preferenza)</small>	
Lista Circoscrizioni 3 <small>(Voti di preferenza)</small>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizioni 12 <small>(Voti di preferenza)</small>	
Lista Circoscrizioni 4 <small>(Voti di preferenza)</small>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizioni 13 <small>(Voti di preferenza)</small>	
Lista Circoscrizioni 5 <small>(Voti di preferenza)</small>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizioni 14 <small>(Voti di preferenza)</small>	
Lista Circoscrizioni 6 <small>(Voti di preferenza)</small>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizioni 15 <small>(Voti di preferenza)</small>	
Lista Circoscrizioni 7 <small>(Voti di preferenza)</small>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizioni 16 <small>(Voti di preferenza)</small>	
Lista Circoscrizioni 8 <small>(Voti di preferenza)</small>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizioni 17 <small>(Voti di preferenza)</small>	
Lista Circoscrizioni 9 <small>(Voti di preferenza)</small>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Lista Circoscrizioni 18 <small>(Voti di preferenza)</small>	

TABELLA B

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA**

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO E
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE CALABRIA**

(Data dell'elezione)
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
(Informazioni della Circonscrizione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE





Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge n.

Norme per la costituzione degli organi regionali, per le nomine e designazioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale

a cura dell'Area Processo legislativo e Assistenza giuridica

Anno 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

alla proposta di legge recante “*Norme per la costituzione degli organi regionali, per le nomine e designazioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale*”

La presente proposta di legge disciplina la costituzione degli organi, nonché i criteri e le procedure per l’effettuazione delle designazioni e delle nomine in Consiglio regionale e nella Regione Calabria, negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti dipendenti dalla stessa e negli altri enti e società partecipate, vigilate o finanziate dalla Regione Calabria.

L’impianto proposto persegue l’obiettivo di costituire la nuova disciplina di riferimento per l’esercizio delle competenze riconosciute dallo Statuto e dalle leggi ordinarie alla Regione e agli organi regionali, in sostituzione delle leggi regionali n. 39 del 4 agosto 1995 (*Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13*) e n. 12 del 3 giugno 2005, (*Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria*) che fino ad oggi sono state il riferimento giuridico-normativo per l’esercizio delle procedure di nomina da parte del Consiglio regionale, del suo Presidente, della Giunta regionale e del Presidente della Regione.

La presente iniziativa legislativa si propone, quindi, di:

- recepire le istanze dell’opinione pubblica e gli indirizzi degli organi indipendenti di controllo volti a rendere trasparenti e meritocratiche le cariche conferite dagli organi regionali, anche in applicazione della normativa statale, ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e dal Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) ;
- dare una interpretazione aggiornata e orientata allo Statuto della Regione, mediante un intervento legislativo di tipo “applicativo” e di “garanzia”, sia per quel che concerne la ripartizione delle competenze dell’attività di nomina, sia per quanto riguarda i principi ispiratori e le procedure delle attività di nomina e designazione.

La forma di Governo delineata dalla legge costituzionale 1/1999, basata sulla legittimazione diretta del Presidente della Giunta che non necessita di investitura fiduciaria da parte del Consiglio, ma che può essere dallo stesso sfiduciato, ha introdotto una nuova definizione dei ruoli tra potere esecutivo e potere legislativo e sembra portare, con riferimento alla disciplina delle nomine, verso l’attribuzione alla Giunta delle nomine ascrivibili all’indirizzo politico-amministrativo e al Consiglio regionale di quelle riguardanti le funzioni di rappresentanza, garanzia e controllo.

Pertanto, atteso che dallo Statuto regionale non emerge con chiarezza la distinzione di ruoli in materia di nomine, con la presente Proposta di legge il criterio di distribuzione delle competenze in materia viene ancorato al tipo di funzione o di attività svolta dall’organismo rispetto al quale si procede all’investitura. A tal fine, le “nomine-indirizzo” sono affidate alla Giunta, mentre le “nomine-

garanzia” sono attribuite al Consiglio, per rafforzare la funzione di controllo nei confronti della Giunta propria del Consiglio Regionale. Il quadro di riferimento all’interno del quale si colloca la nuova architettura delle competenze in materia di nomine si basa su quanto disposto dallo Statuto Regionale secondo il quale il Consiglio regionale delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi, e sottolinea l’estraneità del Consiglio nella organizzazione amministrativa regionale, diretta dal Presidente della Giunta.

L’impianto della vigente normativa regionale sembra, quindi, demandare genericamente alla Regione la competenza in materia di nomine senza operare un opportuno riparto di competenze e attribuzioni sulla base del ruolo che il soggetto incaricato dovrà ricoprire. L’unico mezzo di controllo assegnato al Consiglio sulle nomine di competenza della Giunta è costituito, per le nomine degli organi di vertice degli enti ed istituti pubblici, dal parere preventivo sulla candidatura da parte del Consiglio stesso, attraverso una comunicazione da parte della Giunta con l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine.

La presente proposta di legge si pone, quindi, come un intervento di regolazione procedimentale delle attribuzioni degli organi che a livello regionale sono chiamati a effettuare nomine e designazioni, rendendo controllabile come e in che modo sono scelti e preposti a cariche pubbliche o pubblico/private determinati soggetti. La portata innovativa del provvedimento legislativo proposto consiste nel rafforzare, mediante specifiche disposizioni, l’elemento della trasparenza sia nelle procedure di designazione e di nomina, sia nelle scelte che, in forza delle norme introdotte, gli organi del Consiglio e della Regione andranno a realizzare.

I punti fondamentali della proposta vengono di seguito descritti.

In primis, è stato previsto un importante elemento di razionalizzazione che ha introdotto una chiara distinzione delle competenze fra il Consiglio e gli organi di Governo in materia di nomine e designazioni (atteso che dallo Statuto non emerge con chiarezza la distinzione di ruoli in materia di nomine negli organi di amministrazione attiva degli enti dipendenti o partecipati dalla Regione, funzione propria del Governo regionale, e negli organi di controllo dei medesimi enti, funzione propria del Consiglio). Il criterio di distribuzione della competenza viene quindi ancorato al tipo di funzione o attività svolta dall’organismo rispetto al quale si procede all’investitura. La Proposta chiarisce che permane in capo al Consiglio regionale la titolarità dell’azione per quel che concerne le nomine e designazioni negli organi in cui la funzione di rappresentanza politica e di controllo contabile e amministrativo risulta prevalente e alla Giunta la competenza sulle nomine negli organi che esercitano funzioni di governo e amministrazione attiva.

Altro fattore fondamentale è l’introduzione del principio rafforzato di pubblicità e merito mediante la pubblicazione da parte del Consiglio e della Giunta di avvisi pubblici per favorire la presentazione delle candidature.

Con riferimento alle nomine di competenza della Giunta e, in particolare, alle nomine negli organi di amministrazione attiva di enti dipendenti dalla Regione e negli organi che esercitano funzioni di indirizzo, governo e amministrazione attiva di enti controllati o partecipati dalla Regione, la Giunta inoltre, comunica al Consiglio, insieme ad una relazione illustrativa delle ragioni della proposta, le nomine che intende effettuare tra quelle proposte in seguito agli avvisi pubblici.

Nell'ambito di queste attività il Consiglio e la Giunta sono supportati dalle relative strutture tecniche. La PDL prescrive, altresì, al Consiglio e alla Giunta di provvedere alla tenuta, ciascuno per la propria competenza, di un elenco pubblico delle nomine e designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.

La proposta prevede, inoltre, la non cumulabilità degli incarichi e la limitazione del numero dei mandati consecutivi da poter esercitare in un medesimo organo da parte della stessa persona, stabilendo che non è consentita, per oltre due volte consecutive.

Maggior chiarezza, infine, sulle cause di inconferibilità, conflitto di interessi e incompatibilità e sulle eventuali conseguenze in caso di cause sopravvenute, nell'esercizio delle funzioni conseguenti alle nomine e sugli obblighi da esse derivanti per i soggetti prescelti, con particolare riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 39/2013.

La proposta, inoltre, prevede l'abrogazione delle pregresse disposizioni regionali che disciplinano le nomine anche in un'ottica di riordino della materia e di una migliore puntualizzazione delle procedure di nomina.

La proposta in questione ha carattere ordinamentale, conseguentemente non implica nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Nello specifico, la proposta di legge è suddivisa in cinque Titoli, articolati in Capi e si compone di 28 articoli.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

alla proposta di legge recante “*Norme per la costituzione degli organi regionali, per le nomine e designazioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale*”

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

(allegato alla relazione tecnico finanziaria ex art. 39 dello Statuto)

TAB. 1 - Oneri finanziari:

ARTICOLO	DESCRIZIONE SPESE	TIPOLOGIA (I o C)	CARATTERE TEMPORALE (A o P)	IMPORTO (Euro)
Art. 1	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 2	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 3	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 4	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 5	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 6	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 7	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 8	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 9	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 10	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 11	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 12	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00

Art. 13	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 14	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 15	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 16	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 17	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 18	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 19	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 20	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 21	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 22	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 23	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 24	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 25	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 26	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 27	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00
Art. 28	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00

TAB. 2 – Copertura finanziaria

PROGRAMMA/CAPITOLO	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	TOTALE
//	0,00	0,00	0,00	
Totale				0,00

NORME PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI, PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO I

COSTITUZIONE DI ORGANI REGIONALI E NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

CAPO I

COMPETENZA E REQUISITI

Art. 1

(Competenza e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina:

- a) la ricostituzione e il rinnovo degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione nonché degli enti anche economici, e delle aziende da essa dipendenti;
- b) le nomine e le designazioni di competenza regionale effettuate dal Consiglio regionale e dal suo Presidente, nonché dalla Giunta e dal suo Presidente, nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e pari opportunità stabiliti dallo Statuto.

2. La competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale, il quale delibera le nomine ad esso espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, da atti normativi statali o comunitari, nonché le nomine ad esso espressamente attribuite da leggi regionali.

3. Tutte le nomine non previste dal comma 2 spettano alla Giunta regionale, al suo Presidente o a un Assessore secondo le loro specifiche attribuzioni, ad esclusione di quanto già previsto nelle vigenti leggi regionali che prevedono espressamente la competenza del Consiglio.

Art. 2

(Scadenza per fine legislatura)

Gli organi e le nomine la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o alla legislatura scadono il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.

Art. 3

(Costituzione, scadenza e ricostituzione degli organi)

1. La ricostituzione degli organi di cui all'art. 2 deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.

2. Ove non si provveda nel termine di cui al comma 1, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui all'art. 7.

3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga sono nulli.

5. Nel caso in cui, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale.

6. Gli organi ricostituiti esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.

Art. 4
(Scadenza per disposizione di legge)

Gli organi e le nomine la cui durata in carica è fissata da specifiche disposizioni di legge scadono con lo spirare del termine previsto dalle citate disposizioni.

Art. 5
(Casi di competenza della Giunta)

1. Spetta alla Giunta regionale effettuare le nomine dei rappresentanti della Regione espressamente attribuite da leggi regionali e quelle previste dagli atti costitutivi di enti, associazioni, fondazioni od organismi di altro genere, anche di natura privata, alle seguenti condizioni:

a) che le finalità dell'organismo siano coerenti con i principi fondamentali dello Statuto regionale;

b) che prima dell'adozione dell'atto costitutivo che prevede la partecipazione della Regione la Giunta regionale abbia espresso il consenso alla partecipazione stessa.

2. In attuazione dell'art. 50, comma 6, dello Statuto regionale, tutti gli incarichi dirigenziali di vertice delle strutture amministrative della Regione Calabria decadono di diritto alla data di proclamazione del Presidente della Giunta medesima ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia.

3. Entro sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, le autorità competenti procedono al conferimento delle nomine di cui al precedente comma, in favore dei soggetti che ne abbiano titolo. Il termine di proroga previsto dal successivo art. 7 è aumentato sino a sessanta giorni. Gli atti compiuti in violazione ed alla scadenza del termine sono nulli e comunque non opponibili alla Regione ed ai terzi interessati.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi è prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 e ne promuove la modifica in conformità alle condizioni ivi stabilite.

5. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale.

Art. 6
(Nomine su designazione)

1. Quando gli organi regionali debbono provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza

ordinaria e devono pervenire almeno cinque giorni prima dei termini previsti dalle scadenze ordinarie.

2. Qualora le designazioni non pervengano entro i termini previsti dal comma 1, la richiesta deve essere reiterata al fine di conseguire la designazione almeno cinque giorni prima dello scadere dei termini previsti per la proroga di cui all' art. 7.

Art. 7
(Regime di proroga)

1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi amministrativi non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

2. Decorso il periodo di cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposti indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.

Art. 8
(Requisiti per le nomine)

1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza del Consiglio o della Regione, o per scelta, nomina o designazione di alcuno dei rispettivi organi, debbono possedere la onorabilità necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intende perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.

2. Per requisiti di onorabilità si intende, in particolare, il divieto di ricoprire le cariche suddette in caso di:

a) Sentenza penale di condanna anche non definitiva, sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto 11 novembre 1998, n. 472 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari), che dispone il giudizio o il giudizio immediato per i delitti previsti dalle *i)* norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; *ii)* norme in materia di società e fallimentare; *iii)* norme che individuano i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica, oppure in materia tributaria; e, infine, dalle *iv)* norme in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e dalla disciplina dell'immigrazione;

b) sottoposizione, anche provvisoria, alle misure di prevenzione disposte ai sensi del Codice delle leggi antimafia;

c) applicazione, anche provvisoria, di una misura cautelare di tipo personale.

3. I requisiti di esperienza, in particolare, vengono determinati di caso in caso dall'organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle normative specifiche. I nominati,

tuttavia, devono aver esercitato, anche come dipendenti, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico.

4. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

Art. 9 (Incompatibilità)

Le persone nominate dal Consiglio o dal suo Presidente e dalla Giunta regionale o dal suo Presidente non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità con le funzioni da ricoprire previste dal successivo art. 15.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E

REQUISITI PROFESSIONALI

CAPO I

ELENCO DELLE NOMINE E FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 10 (Elenco delle nomine e avvisi)

1. Il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale dispongono, all'inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine di sessanta giorni dalla rispettiva proclamazione, la pubblicazione sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione dell'elenco e degli avvisi pubblici per le designazioni e le nomine di rispettiva competenza.

2. L'elenco deve indicare:

- a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi per i quali si procede alla nomina;
- b) le fonti legislative e regolamentari, nonché le convenzioni che prevedono l'incarico;
- c) l'organo istituzionale regionale cui spetta provvedere;
- d) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;
- e) le indennità o il trattamento economico previsti per ogni incarico;
- f) le persone in carica.

3. Qualora occorresse procedere a nuove nomine e designazioni derivanti da sopraggiunte disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, elezioni suppletive, o nomine e designazioni, che con riferimento alla loro scadenza o alla richiesta di soggetti terzi, ricadono nel corso della legislatura i Presidenti del Consiglio e della Giunta provvedono, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della circostanza, alla pubblicazione dell'avviso pubblico

CAPO II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 11

(Presentazione delle candidature in Consiglio regionale)

1. Le candidature per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.

2. A ciascuna proposta di candidatura deve essere, altresì, allegata la seguente documentazione relativa al candidato:

- a) i dati anagrafici completi e la residenza;
- b) il titolo di studio;
- c) il curriculum professionale, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei cinque anni precedenti;
- d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- e) la disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- f) l'elenco delle cariche pubbliche eventualmente ricoperte e degli incarichi presso Società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente;
- g) l'inesistenza delle situazioni richiamate dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
- h) l'inesistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all'incarico da ricoprire;
- i) l'inesistenza di cause di incompatibilità;
- l) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale, la documentazione attestante l'iscrizione nel registro dei revisori legali.

Il candidato attesta la veridicità e completezza dei dati esposti nella domanda con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000:

3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia incompleta, gli uffici ne richiedono l'integrazione, stabilendo un termine in ragione dell'urgenza di provvedere alla nomina.

4. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 comporta, in caso di elezione, nomina o designazione, la decadenza immediata dalle stesse, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

5. Sono dichiarate inammissibili le candidature prive della documentazione di cui al comma 2.

6. I requisiti di cui ai commi precedenti devono risultare da apposito "curriculum" attestante l'esercizio di almeno tre anni di attività professionale riconducibile all'incarico, che ogni aspirante alla nomina deposita e/o invia a mezzo pec, alla Segreteria Generale del Consiglio regionale.

Art.12

(Rappresentanza di genere)

1. Al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, le nomine e le designazioni sono effettuate, per gli organismi collegiali, con nominativi di persone di entrambi i generi.

2. Le competenti strutture amministrative dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale provvedono a verificare che, sul totale delle nomine e designazioni da effettuare sia garantita la presenza dei due generi negli organismi collegiali di nomina e designazione regionale in ottemperanza alle leggi vigenti.

Art. 13

(Forme di pubblicità)

1. Al fine di favorire la presentazione delle candidature l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione, pubblica un bando sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione e sul sito internet del Consiglio, e le relative inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali, al fine di procedere alla nomina o designazione di che trattasi.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio regionale pubblica sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione e sul proprio sito internet un avviso indicativo delle scadenze degli organismi le cui nomine e designazioni sono di propria competenza.

TITOLO III

CAUSE DI ESCLUSIONE - INCOMPATIBILITÀ - CONFLITTO D'INTERESSI - CUMULO DI INCARICHI E PROCEDURA PER LE NOMINE

CAPO I

CAUSE DI ESCLUSIONE - INCOMPATIBILITÀ - CONFLITTO D'INTERESSI

Art. 14

(Cause di esclusione)

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che:

- a) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- c) siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

d) ricadono nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale) e, in particolare:

- i) il capo della polizia, i vicecapi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
- ii) i prefetti della Repubblica, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni;
- iii) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il loro comando;
- iv) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'articolo 445, comma 2, del c.p.p.

Art. 15 (Incompatibilità)

1. Salve le incompatibilità stabilite dalla legge elettorale regionale, non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i giudici costituzionali;
- b) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;
- c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e di ogni altra giurisdizione speciale;
- d) gli avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;
- e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- f) i sindaci e gli assessori dei comuni della Calabria con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti, gli assessori ed i presidenti delle provincie e il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria;
- g) i componenti del Consiglio delle Autonomie locali;
- h) il presidente delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Calabria;
- i) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e di questi ultimi anche il direttore scientifico; limitatamente agli incarichi di componente di collegio sindacale e di revisore legale, le incompatibilità non operano a condizione che l'incarico sia assunto presso ente, azienda o istituzione, anche del settore sanitario, avente ambito operativo estraneo al territorio della provincia presso cui ha sede l'azienda di appartenenza del dirigente;
- l) i consiglieri regionali e i componenti della Giunta.

Art. 16 (Conflitto d'interessi)

1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina e in particolare:

- a) i dipendenti pubblici che assolvono mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
- b) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
- c) chi ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
- d) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.

2. Nei casi di conflitto di interesse e nelle situazioni d'incompatibilità la nomina o designazione è inefficace se il nominato, al momento dell'accettazione della nomina o della designazione, non abbia posto fine al conflitto d'interesse o fatto cessare la situazione d'incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio di funzioni incompatibili.

3. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico del nominato o designato se l'interessato non provvede a determinarne la cessazione.

4. Nel caso di cui ai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio regionale, accertata, anche d'ufficio, la sussistenza del conflitto d'interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio regionale dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.

CAPO II

CUMULO DI INCARICHI E PROCEDURA PER LE NOMINE

Art. 17

(Cumulo di incarichi - limitazioni - opzione)

1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri incarichi attribuiti dal Consiglio regionale o dalla Giunta e l'accettazione della nuova nomina o designazione, comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

2. La nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'avviso di nomina o designazione. A tal fine, all'atto dell'accettazione della nuova nomina o designazione il candidato deve formalizzare le contestuali dimissioni dall'incarico rivestito, ovvero rinunciare alla stessa, optando per l'incarico in atto.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 è consentito il cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale.

4. La carica di componente supplente di collegio sindacale o di revisore legale supplente non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 3

Art. 18
(Esame delle candidature)

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette le proposte di candidature pervenute, unitamente alla relativa documentazione, all' Ufficio di Presidenza, indicando il termine entro il quale lo stesso, per il tramite dei propri uffici, verifica l'ammissibilità delle candidature ed assicura un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine ammesse mediante pubblicazione dello stesso nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Calabria e con inserzione su due quotidiani nazionali e due locali.
2. L' elenco delle nomine ammesse è trasmesso all'Assemblea legislativa, la quale, entro cinque giorni dall' avvenuto ricevimento, convoca il Consiglio e comunica ai consiglieri regionali gli elenchi con i nominativi dei soggetti ammessi alla nomina.

Art. 19
(Modalità di elezione)

1. L' elezione o la designazione da parte del Consiglio regionale avviene con votazione nominale e segreta da parte dei consiglieri regionali sulla base degli elenchi degli ammessi di cui all' art 18.
2. È nominato o designato chi ha conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti espressi, si procede alla nomina o designazione del candidato più anziano di età.
3. Il Consiglio, per l'elezione di cui al comma 1, può riunirsi fino a un massimo di due sedute consecutive.
4. In caso di mancata elezione da parte del Consiglio, provvede, con poteri sostitutivi, il Presidente del Consiglio regionale.

TITOLO IV
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NOMINA O DESIGNAZIONE

CAPO I
OBBLIGHI

Art. 20
(Accettazione - dichiarazioni)

1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o della designazione, a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze per la nomina, la propria accettazione dichiarando sotto la propria responsabilità:

- a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14;
- b) l'inesistenza o la cessazione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 15;

c) l'inesistenza o la cessazione di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere, di cui all'articolo 16, e l'inesistenza di limitazioni riferite al cumulo di incarichi, di cui all'articolo 17;

d) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;

e) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, con l'indicazione dell'importo totale degli stessi.

2. La mancanza delle dichiarazioni entro il termine prescritto al comma 1 rende inefficace la nomina o designazione.

3. Ai fini dell'accertamento della non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), l'amministrazione regionale acquisisce, anche a campione, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti.

4. L'incarico ottenuto è rinnovabile una sola volta.

5. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare al Presidente del Consiglio regionale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui si è verificato o da quella in cui ne è venuto a conoscenza, il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 14.

6. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico il nominato è tenuto comunque a trasmettere le dichiarazioni di cui alla lettera e) del comma 1.

CAPO II

REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE E DIMISSIONE VOLONTARIA DALL'INCARICO

Art. 21

(Revoca e decadenza dall'incarico)

1. L'eventuale nomina o designazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 14, 15 e 16 è nulla.

2. L'organo che ha deliberato la nomina o la designazione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. È altresì revocata la nomina o designazione di coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c) e d).

3. Coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni indicate dall'articolo 14 e 15 decadono di diritto dall'incarico; la decadenza immediata dall'incarico decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, non appena venuto a conoscenza di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 è tenuto a revocare la nomina o designazione nel caso di cui ai commi 1 e 2 e a dichiarare la decadenza dall'incarico nei casi di cui al comma 3.

Art. 22

(Sospensione dall'incarico)

1. In caso di condanna non definitiva che determina il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), comporta la sospensione di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, commi 4bis e 4ter, della legge 55/1990.

2. In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione a norma dei precedenti articoli 18 e 19, per la durata della sospensione stessa.

Art. 23
(Dimissioni dall' Incarico)

Le dimissioni dall'incarico devono essere rese al Presidente del Consiglio e sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del nominato dimissionario a norma dei precedenti articoli 18 e 19.

TITOLO V
PUBBLICITÀ DEI DATI

Art. 24
(Pubblicazione annuale dei dati)

1. Entro l'aprile di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è pubblicato sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione un estratto del registro di cui all'articolo 25, con le indicazioni dei dati essenziali, corredato dai dati di cui al comma 1, lettere d) ed e), dell'articolo 20, relativi agli incarichi ed ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale nell'anno precedente.

2. Entro il termine di cui al comma 1, sono altresì pubblicati, per estratto, gli incarichi cessati nell'anno precedente, unitamente ai dati di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 20.

Art. 25
(Registro regionale degli incarichi)

1. Presso il Consiglio regionale è istituito il registro regionale degli incarichi conferiti ai sensi della presente legge.

2. Il registro è predisposto, tenuto ed aggiornato secondo criteri deliberati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che assicurino facilità di consultazione mediante una completa, precisa e comprensibile esposizione dei dati.

3. Ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 33/2013, il Consiglio regionale pubblica l'elenco degli incarichi autorizzati e conferiti a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 26
(Abrogazioni)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) Legge regionale 3/6/2005, n. 12 (*Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria*);

b) Legge regionale 4/8/1995, n. 39 (*Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13*).

Art. 27
(Invarianza finanziaria)

Dall'applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 28
(Entrata in vigore)

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Calabria.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Disciplina sulla qualità della normazione regionale”

a cura dell'Area Processo legislativo e Assistenza giuridica

Anno 2024

Proposta di legge recante: “Disciplina sulla qualità della normazione regionale”

Relazione illustrativa

Il tema della qualità della legislazione rappresenta una grande questione di carattere istituzionale e politico che abbraccia molti aspetti: la chiarezza e la comprensibilità dei testi, porre rimedio a una produzione legislativa eccessiva caratterizzata dalla frammentarietà e dalla disorganicità. Tutte questioni che riguardano innanzitutto gli attori del procedimento legislativo (Assemblea ed Esecutivo), ma che si riflettono negativamente nella società, giacché rappresentano un costo per cittadini, famiglie, imprese e pubblica amministrazione.

A livello unionale, la comunicazione della Commissione europea del 2015, che stabilisce l’agenda Legiferare meglio, prevede un pacchetto di riforme per migliorare la legislazione e l’elaborazione delle politiche dell’Unione europea e si basa sulle procedure e sui processi esistenti per migliorare la legislazione e l’elaborazione delle politiche dell’Unione, tra cui: valutazioni d’impatto; valutazioni; consultazioni pubbliche (tramite il portale Dite la vostra); e il Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT), che dispone di un quadro di valutazione per tenere traccia di tutte le iniziative volte a migliorare la legislazione.

Dopo aver fatto un inventario della sua agenda per legiferare meglio nel 2019, la Commissione ha adottato una comunicazione nel 2021, proponendo miglioramenti al processo legislativo per aiutare ad affrontare sia le sfide attuali che quelle future. La comunicazione sottolinea l’importanza della cooperazione tra le istituzioni dell’Unione e con gli Stati membri e le parti interessate, comprese le parti sociali, le imprese e la società civile.

A livello statale si segnala la legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), che all’articolo 14 (Semplificazione della legislazione), disciplina l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e prevede il taglia-leggi quale strumento volto alla riduzione del numero delle leggi presenti nel nostro ordinamento facilitando la conoscenza delle norme per cittadini e per gli operatori (giudici, avvocati, pubblica amministrazione).

A questo fine, è previsto anche un meccanismo di riordino, attraverso la redazione di testi normativi raggruppati per materia. Successivamente, il 29 marzo 2007, è stato stipulato nella Conferenza unificata l’ “Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione”. In sostanza lo Stato e le regioni hanno stabilito che il processo normativo si conformi ai principi di qualità della regolazione condivisi in ambito europeo, quali quelli di necessità, proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità e semplicità delle norme e hanno concordato - per il miglioramento della qualità della regolazione - l’utilizzo di strumenti quali l’analisi tecnico-normativa (ATN), l’analisi di impatto della regolamentazione ex ante (AIR) e la consultazione, l’analisi di fattibilità, la verifica di impatto della regolamentazione ex post (VIR), l’impiego di clausole valutative, la semplificazione normativa, la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, il drafting normativo. Le suddette attività devono svolgersi secondo metodologie e principi condivisi nel rispetto del principio di leale collaborazione.

È in itinere l'approvazione del disegno di legge recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie", che è stato presentato al Senato il 15 luglio 2024 (A.S.1192). Il disegno di legge rinnova, tra l'altro, la disciplina e le modalità di adozione delle future leggi annuali di semplificazione normativa, regolandone il relativo procedimento. Lo strumento mira non solo ad adottare, ogni anno, interventi di semplificazione normativa di tipo generale (destinati alla redazione di codici o testi unici), ma anche ulteriori interventi di semplificazione di tipo settoriale di diretta attuazione.

A livello regionale, a differenza degli altri statuti regionali, quello calabrese non contiene disposizioni che tutelino e promuovano la qualità degli atti normativi. Il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi non è più contemplato, analogamente alla Consulta statutaria. L'unico riferimento dello Statuto alla qualità della legislazione è l'articolo 44 che disciplina i Testi unici. Lo stesso stabilisce che il Consiglio può delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un Testo Unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei, mentre, a livello legislativo, è l'art. 156 della l.r. 34/2002 a stabilire le modalità di redazione dei testi unici. Ad oggi, invero, tali articoli non hanno trovato applicazione e le due leggi regionali di delega alla Giunta per la redazione di Testi unici sono rimaste inattuatae (leggi regionali 29/2011 e 32/2011). Inoltre si segnala che a partire dal 2000 il Settore legislativo del Consiglio regionale produce un rapporto annuale sulla legislazione pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio. Attraverso la lettura dei relativi risultati è possibile di anno in anno valutare l'oscillazione della quantità della produzione normativa. Tuttavia, i dati di tale rapporto sono meramente quantitativi e, pertanto, non possono dare luogo – se non in misura ridotta – ad una vera valutazione della reale qualità del tessuto normativo. Quanto agli strumenti di qualità della regolazione, nella Regione Calabria non è previsto un generale ricorso all'analisi ex ante di impatto della regolazione, né alla revisione periodica della regolazione vigente. L'articolo 7 della Legge regionale n. 8 del 2002 (rubricato "Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico finanziaria") prevede che le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale siano corredate da una relazione predisposta dalla struttura regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale preposta al bilancio, al fine di valutare gli oneri finanziari, gli aspetti procedurali e quelli organizzativi, nonché le conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge. La revisione per materia della legislazione esistente è stata realizzata attraverso leggi di riordino, che hanno comportato l'abrogazione espressa di specifiche norme in diversi settori (ad es. legge regionale 10 agosto 2011, n. 28, recante "Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo").

Si segnala l'adesione del Consiglio regionale al progetto "Capire", con il quale le Regioni si propongono di costruire un sistema di strumenti per "misurare", come si dice, "ex ante" ed "ex post", l'esito delle leggi, per disciplinare le clausole valutative nelle diverse fonti e prevedere la cosiddetta "valutazione delle politiche pubbliche"; ciò ha stimolato il Consiglio medesimo ad elaborare clausole valutative, contenute nelle seguenti leggi regionali: 11/2024; 8/2024; 52/2023; 25/2023; 21/2023; 20/2023; 10/2023; 33/2022; 10/2022; 5/2021; 9/2018; 30/2016; 53/2013; 41/2011; 23/2011; 14/2011; non sono state previste, invece, forme sistematiche di valutazione ex-post dell'impatto della regolazione. Quanto al drafting normativo, le correzioni di carattere formale sono realizzate dalle strutture amministrative (Commissione e Legislativo) applicando le regole di redazione normativa adottate dal Consiglio regionale con deliberazione consiliare n. 280 del 7 agosto 2008 (Manuale di drafting per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome).

Quanto all'attività svolta dagli uffici nell'iter di formulazione delle proposte normative, i singoli dipartimenti della Giunta offrono consulenza in sede di predisposizione degli atti, pareri, relazioni e progetti che accompagnano i testi normativi da portare a conoscenza della Giunta e/o dei singoli assessori. Nel caso del Consiglio regionale, il Settore legislativo e gli uffici di supporto alle Commissioni allegano ai progetti di legge: scheda ATN, dossier contenenti relazioni tecniche e comparative, giurisprudenza, dottrina, normativa regionale, nazionale e comunitaria.

I rapporti tra Consiglio e Giunta nell'ambito del processo decisionale che conduce all'adozione delle norme sono di natura formale. Non esistono protocolli di intesa tra Consiglio e Giunta nel processo decisionale. In merito ai rapporti tra Regione ed Enti locali, appare opportuno richiamare l'art. 48, comma 4, dello Statuto, il quale, seppur non abbia ancora trovato applicazione, prevede dei momenti organizzativi di raccordo sistematico tra la Regione e gli enti locali nell'ambito del processo normativo, ma non specificamente per quanto attiene alla qualità della regolazione. La l.r. 34/2002 prevede forme di collegamento tra normative regionali e normative prodotte dagli enti locali. Non esistono, però, allo stato, norme regionali che obbligano gli enti locali ad affrontare il tema della qualità della regolazione e ad utilizzare strumenti per il suo miglioramento, né risultano esserci enti locali che utilizzano, anche in forma sperimentale, tali strumenti.

La qualità delle leggi è quindi un obiettivo che gli Organi della Regione devono assolutamente maturare nei prossimi anni.

Il Consiglio Regionale è consapevole di dover svolgere il ruolo nuovo che l'ordinamento sembra sempre più assegnargli proprio a partire dalla sua funzione fondamentale: appunto quella normativa. Tale funzione dovrà caratterizzarsi soprattutto in direzione della semplificazione e della efficacia delle proposte regolative.

Da quanto fin qui detto emerge con tutta evidenza la necessità di un raccordo fra i due livelli istituzionali, legislativo ed esecutivo, prevedendo un protocollo d'intesa fra le strutture della Giunta e del Consiglio coinvolte nel processo legislativo, come già alcune regioni quali Emilia, Lombardia, Piemonte hanno fatto, che miri all'adozione di metodologie comuni, innanzitutto il manuale nell'ultima versione, prevedendo l'automatico recepimento degli aggiornamenti.

Va sottolineato che il rafforzamento del ruolo conoscitivo, di controllo sull'operatività dell'Amministrazione, di verifica sugli esiti delle leggi e delle politiche pubbliche da parte del Consiglio regionale, risponde ad un'esigenza sempre più avvertita dalla collettività.

Tutto ciò implica la necessità di disporre di un proprio sistema di acquisizioni conoscitive che superi il sistema di "informative" da parte della Giunta o di semplici audizioni. Accanto allo strumento delle clausole valutative, attraverso il quale si attribuisce un mandato informativo ai soggetti incaricati dell'attuazione della stessa legge di raccogliere, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate, occorre prevederne altri. Tali informazioni, infatti, dovrebbero servire a: conoscere tempi e modalità d'attuazione della legge; ad evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase d'implementazione; e a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale. Alcuni Consigli regionali hanno introdotto un nuovo strumento per il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche: si tratta della cosiddetta missione valutativa. In effetti, le attività informative "a lungo termine" indotte dalle clausole valutative possono non soddisfare interamente le esigenze conoscitive dell'Assemblea sull'attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche. È possibile che fatti nuovi o eventi inaspettati facciano sorgere la necessità di approfondire qualche aspetto della legge che la clausola non aveva previsto. Oppure che la legge in questione non contenga alcuna clausola valutativa. Per questo motivo è utile prevedere che l'attività di controllo e valutazione, oltre ad essere

innescata dalle clausole, possa essere avviata, nel corso della legislatura, in seguito alla richiesta di una singola commissione oppure di una quota minima di consiglieri (ad esempio da un decimo dei consiglieri regionali). Con l'adozione di strumenti di questo tipo i consiglieri divengono essi stessi, al di fuori del processo legislativo, promotori e committenti di attività di controllo e valutazione.

La proposta si compone di 22 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 disciplina le finalità della presente legge;
- l'art. 2 disciplina i principi ai quali è improntata l'attività normativa regionale;
- l'art. 3 prevede gli strumenti per la qualità normativa;
- l'art. 4 dettaglia la scheda di analisi tecnico-normativa (ATN);
- l'art. 5 disciplina il controllo e la valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche;
- l'art. 6 prevede l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l'analisi di fattibilità;
- l'art. 7 assicura la consultazione, trasparenza e partecipazione per i provvedimenti normativi di maggior impatto per la collettività;
- l'art. 8 disciplina la verifica dell'impatto della regolazione (VIR), clausole valutative e missioni valutative;
- l'art. 9 prevede gli esiti dell'attività di controllo e di valutazione;
- l'art. 10 disciplina le relazioni di accompagnamento dei progetti di legge e di regolamento;
- l'art. 11 prevede il programma di riordino e semplificazione normativa;
- l'art. 12 disciplina i Testi unici
- l'art. 13 prevede i principi e i criteri per la redazione dei Testi unici;
- l'art. 14 disciplina la predisposizione dei Testi unici;
- l'art. 15 disciplina il drafting normativo e il coordinamento formale delle leggi;
- l'art. 16 prevede la redazione il rapporto sulla normazione;
- l'art. 17 disciplina la banca dati delle leggi e dei regolamenti regionali vigenti;
- l'art. 18 garantisce la piena diffusione degli atti normativi anche attraverso adeguate forme di comunicazione normativa;
- l'art. 19 garantisce l'accesso alle informazioni sulle politiche regionali;
- l'art. 20 promuove iniziative formative, destinate al personale preposto, sulla qualità della normazione;
- l'art. 21 abroga il Titolo VI della l.r. 34/2002;
- l'art. 22 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: “Disciplina sulla qualità della normazione regionale”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Disciplina le finalità. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Disciplina i principi ai quali è improntata l'attività normativa regionale. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Prevede gli strumenti per la qualità normativa. Carattere ordinamentale.	//	//	//
4	Dettaglia la scheda di analisi tecnico-normativa (ATN);. Carattere ordinamentale.	//	//	//
5	Disciplina il controllo e la valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche. Carattere ordinamentale	//	//	//
6	Prevede l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l'analisi di fattibilità. Carattere ordinamentale	//	//	//
7	Assicura la consultazione, trasparenza e partecipazione per i provvedimenti normativi di maggior impatto per la collettività. Carattere ordinamentale	//	//	//
8	Disciplina la verifica dell'impatto della regolazione (VIR), clausole valutative e missioni valutative. Carattere ordinamentale	//	//	//
9	Prevede gli esiti dell'attività di controllo e di valutazione. Carattere ordinamentale	//	//	//
10	Disciplina le relazioni di accompagnamento dei progetti di legge e di regolamento. Carattere ordinamentale	//	//	//
11	Prevede il programma di riordino e semplificazione normativa. Carattere ordinamentale	//	//	//

12	Disciplina i Testi unici. Carattere ordinamentale	//	//	//
13	Prevede i principi e i criteri per la redazione dei Testi unici. Carattere ordinamentale	//	//	//
14	Disciplina la predisposizione dei Testi unici. Carattere ordinamentale	//	//	//
15	Disciplina il drafting normativo e il coordinamento formale delle leggi Carattere ordinamentale	//	//	//
16	Prevede la redazione il rapporto sulla normazione. Carattere ordinamentale	//	//	//
17	Disciplina la banca dati delle leggi e dei regolamenti regionali vigenti. Carattere ordinamentale	//	//	//
18	Garantisce la piena diffusione degli atti normativi anche attraverso adeguate forme di comunicazione normativa Carattere ordinamentale	//	//	//
19	Garantisce l'accesso alle informazioni sulle politiche regionali. Carattere ordinamentale	//	//	//
20	Promuove iniziative formative, destinate al personale preposto, sulla qualità della normazione Carattere ordinamentale	//	//	//
21	Abroga il Titolo VI della l.r. 34/2002. Carattere ordinamentale	//	//	//
22	Reca la clausola di invarianza finanziaria in quanto agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte assicurando l'invarianza della spesa, nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane già esistenti e disponibili a legislazione vigente.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione. Infatti, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte assicurando l'invarianza della spesa, nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane già esistenti e disponibili a legislazione vigente.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Disciplina sulla qualità della normazione regionale.”

CAPO I FINALITA' E PRINCIPI

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione
2. I soggetti, gli uffici e gli organi coinvolti nel procedimento normativo perseguono l'obiettivo generale del miglioramento della qualità della normazione nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 e mediante l'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 3.
3. Al fine di migliorare la qualità dei testi normativi, gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa operano in costante collaborazione, anche sulla base di protocolli di intesa.
4. Al fine di qualificare la spesa pubblica e migliorare l'efficacia delle risposte ai cittadini, la presente legge promuove lo sviluppo della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Art. 2 (Principi)

1. La Regione Calabria persegue la certezza del diritto, la semplificazione e l'efficacia dei propri atti normativi, conforma il proprio ordinamento ai principi sulla qualità della normazione applicati in ambito europeo e condivisi con lo Stato, Regioni e Province autonome e promuove interventi di riordino della legislazione vigente e di miglioramento della qualità della regolamentazione. La qualità normativa si intende come l'insieme delle caratteristiche che assicurano che le norme siano chiare, comprensibili, giuste, coerenti, adeguate al contesto e facilmente applicabili.
2. L'attività normativa della Regione è improntata, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) chiarezza, semplicità, omogeneità e comprensibilità dei testi normativi;
 - b) rispetto delle regole di tecnica legislativa;
 - c) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
 - d) programmazione normativa;
 - e) semplificazione delle procedure;
 - f) ampia diffusione degli atti normativi.
3. Il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari e il Presidente della Giunta, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, assicurano con il supporto tecnico delle strutture preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa e delle altre competenti strutture, il rispetto dei principi di cui al comma 2.

CAPO II
STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 3

(Strumenti per la qualità normativa)

1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualità della normazione, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

- a) analisi tecnico-normativa (ATN);
- b) analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
- c) analisi di fattibilità;
- d) consultazione, trasparenza e partecipazione;
- e) verifica di impatto della regolamentazione (VIR);
- f) clausole valutative;
- g) missioni valutative;
- h) semplificazione, manutenzione e riordino costanti del sistema normativo;
- i) drafting normativo.

Art. 4

(ATN)

1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; l'ATN verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.

2. L'ATN è effettuata dalle strutture del Consiglio e della Giunta preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa.

3. Il Regolamento interno del Consiglio regionale individua il contenuto della scheda ATN predisposta dalla competente struttura consiliare, nonché le modalità e i tempi di trasmissione della medesima al Presidente della Commissione competente per la materia oggetto dell'intervento normativo, al proponente e ai Consiglieri regionali.

Art. 5

(Controllo e valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche)

1. Il Consiglio regionale esercita, sia in via preventiva che successiva, la funzione di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi più rilevanti e delle politiche pubbliche in rapporto alle finalità perseguite.

2. Il controllo e la valutazione in via preventiva sono effettuati attraverso l'AIR, l'analisi di fattibilità e la consultazione.

3. Il controllo e la valutazione in via successiva sono effettuati attraverso la VIR, le clausole valutative e le missioni valutative.

4. Il controllo sull'attuazione delle leggi regionali e la valutazione degli effetti delle politiche regionali fa ricorso a metodologie e tecniche di ricerca riconosciute dalla comunità scientifica e, in particolare, alle tecniche di valutazione controfattuale e può comprendere:

- a) l'analisi critica dell'implementazione di leggi e politiche regionali;
- b) il grado di realizzazione degli obiettivi di leggi e politiche, tenendo conto delle fasi e dei tempi previsti e delle risorse utilizzate;
- c) l'analisi degli effetti sui destinatari dei provvedimenti e il loro grado di soddisfazione;
- d) gli effetti prodotti in termini di semplificazione normativa e amministrativa;

e) l'individuazione di eventuali criticità, di costi ed effetti non previsti, delle loro cause e di eventuali misure correttive adottate.

5. Per rendere più efficaci i rapporti di collaborazione fra Giunta regionale e Consiglio regionale ai fini della valutazione delle politiche regionali, il Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale individuano e concordano le modalità più efficaci e efficienti per le attività finalizzate all'esercizio della funzione di controllo e valutazione, anche attraverso incontri periodici, avvalendosi delle competenti strutture di Giunta e di Consiglio, in particolare nei seguenti ambiti:

a) attuazione delle presenti disposizioni e delle norme che prevedono obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale;

b) raccolta delle informazioni utili alla verifica di attuazione delle leggi e alla realizzazione delle missioni valutative;

c) promozione di iniziative di comunicazione sull'analisi delle politiche regionali;

d) confronto su eventuali altri aspetti delle attività di controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali.

6. La Regione assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche.

Art. 6

(AIR e analisi di fattibilità)

1. L'AIR consiste nella valutazione preventiva socioeconomica degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni.

2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo e orienta il titolare dell'iniziativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.

3. L'analisi di fattibilità degli atti normativi è l'attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l'idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima e allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici preposti all'applicazione delle norme stesse, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sulla proposta normativa in esame, nel caso in cui la proposta medesima non è sottoposta ad AIR.

4. L'AIR è di norma effettuata dalla Giunta di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta disciplinano, per i rispettivi ambiti di competenza, gli elementi da considerare nell'AIR, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, le modalità di effettuazione dell'AIR e dell'analisi di fattibilità, anche sulla base di metodi di analisi e modelli condivisi con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome, nonché le modalità di utilizzo dei dati statistici resi disponibili, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 marzo 2024, n. 11 (Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal)), dall'Ufficio di statistica regionale di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale.

Art. 7

(Consultazione, trasparenza e partecipazione)

1. La Regione, allo scopo di assicurare adeguata rappresentanza e partecipazione dei soggetti destinatari, assicura adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior impatto sull'attività dei cittadini e delle imprese.

2. La consultazione è effettuata nei casi e secondo le modalità stabilite dai Regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, anche sulla base di forme e modalità omogenee concordate con lo Stato, le Regioni e le Province autonome al fine di assicurare la condivisione delle migliori pratiche operative.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale garantiscono l'informazione ai cittadini sulle politiche attuate, le risorse impiegate e i risultati delle attività di controllo e di valutazione, in base ai principi di pubblicità e di trasparenza.
4. Il Consiglio regionale favorisce la partecipazione dei cittadini, in particolare dei rappresentanti degli interessi sociali ed economici coinvolti nelle politiche oggetto di valutazione, ai processi di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e di valutazione delle politiche regionali.
5. Il Consiglio e la Giunta regionale pubblicano nei propri siti istituzionali i documenti prodotti nell'ambito dell'attività di controllo e valutazione.

Art. 8

(VIR, clausole valutative e missioni valutative)

1. La VIR è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia nei confronti dei cittadini e delle imprese, che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1e, in particolare, della verifica della rispondenza delle leggi regionali agli obiettivi prestabiliti e del monitoraggio sullo stato di attuazione delle medesime, possono essere inseriti articoli dedicati alle clausole valutative, mediante le quali il soggetto attuatore comunica al Consiglio regionale le informazioni selezionate necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività.
3. In caso di previsione di clausola valutativa il soggetto attuatore fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente per materia. La Commissione esamina la relazione e la trasmette, corredata da eventuali osservazioni, al Consiglio e alla Giunta.
4. L'inserimento di clausole valutative è effettuato avvalendosi, di norma, di formule standard condivise con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome.
5. Le missioni valutative sono iniziative volte ad analizzare e a ricostruire, attraverso attività di raccolta, analisi ed elaborazione di dati e informazioni, il percorso di attuazione delle leggi regionali di particolare rilevanza e a valutare gli effetti delle politiche con modalità che garantiscano la terzietà e l'imparzialità dell'analisi.
6. Lo svolgimento di missioni valutative di cui al comma 5 è affidato alla Commissione competente per materia con la collaborazione dei dipartimenti regionali di volta in volta competenti, in seguito alla richiesta della stessa commissione oppure di un decimo dei consiglieri regionali.
7. Il regolamento interno del Consiglio disciplina:
 - a) i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione della VIR e di inserimento di clausole valutative;
 - b) le modalità di programmazione e svolgimento, da parte del Consiglio e delle Commissioni permanenti, delle missioni valutative e delle attività di VIR e di valutazione delle politiche regionali, anche tramite forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.
8. Il Consiglio, anche tramite il rapporto sulla normazione di cui all'articolo 15, assicura idonee forme di pubblicizzazione degli esiti della VIR.

Art. 9

(Esiti dell'attività di controllo e di valutazione)

1. Il Consiglio regionale esamina gli esiti dell'attività di controllo e di valutazione e a tal fine:
 - a) svolge almeno una sessione consiliare annuale tematica sul controllo e la valutazione avente per oggetto i risultati delle politiche e le valutazioni svolte;

b) adotta atti di indirizzo a conclusione dell'iter.

Art. 10

(Relazioni di accompagnamento)

1. Tutti i progetti di legge e di regolamento assegnati per l'esame presso le competenti Commissioni consiliari sono corredati, oltre che dalla relazione illustrativa, dalla scheda sull'ATN, dalla relazione sull'AIR nei casi previsti, e dalla relazione tecnico-finanziaria che dà conto dell'assenza di oneri o dell'invarianza finanziaria o, per quelli che comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, dei metodi alla base della quantificazione degli oneri e delle modalità della loro copertura con le conseguenti variazioni di bilancio.
2. La Giunta regionale individua, nell'ambito della propria struttura, gli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza legislativa ed alla stesura delle relazioni di accompagnamento alle proprie iniziative legislative e regolamentari. Per la relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria si rinvia all'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).
3. I competenti uffici del Consiglio regionale assicurano ai titolari dell'iniziativa legislativa e regolamentare l'adeguata assistenza tecnica necessaria alla redazione dei progetti di legge e di regolamento e delle relazioni di cui al comma 1.
4. Il Regolamento interno del Consiglio disciplina i casi di irricevibilità e di improcedibilità dei progetti di legge e di regolamento non corredati dalle relazioni di cui al presente articolo.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RIORDINO DEL SISTEMA NORMATIVO

Art. 11

(Programma di riordino e semplificazione normativa)

1. La Regione persegue gli obiettivi della progressiva e costante riduzione del numero delle leggi vigenti e della loro razionalizzazione; a tal fine privilegia il ricorso alle leggi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale e ai testi unici.
2. Il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio regionale, avvalendosi del supporto tecnico degli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa, esaminano congiuntamente, con periodicità biennale, lo stato della legislazione regionale, anche sulla base delle informazioni riportate nella banca dati di cui all'articolo 17.
3. All'esito dell'esame di cui al comma 2, su proposta della Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni biennio, il Consiglio approva il programma di riordino e semplificazione normativa per l'anno successivo con il quale provvede:
 - a) a definire le linee generali della politica di semplificazione;
 - b) a individuare le materie e i settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;
 - c) a individuare gli interventi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale.
4. La legge di manutenzione interviene nei vari settori dell'ordinamento giuridico regionale, implementando il sistema normativo senza produrre sovrapposizioni e senza incrementare il numero delle leggi vigenti, in particolare attraverso:
 - a) l'abrogazione espressa di leggi e di disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate (taglia-leggi);
 - b) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
 - c) l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni;

d) l'inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

e) l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale;

f) l'eventuale interpretazione autentica di disposizioni regionali ambigue o poco chiare.

5. Per la formulazione dei progetti di legge di riordino, semplificazione e redazione dei testi unici, l'attività si uniforma ai seguenti criteri:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

6. Il Consiglio regionale, sulla base del programma di riordino di cui al comma 3, adotta la legge di manutenzione a cadenza biennale, per assicurare il costante adeguamento dell'ordinamento normativo regionale.

Art. 12

(Testi unici)

1. Ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, la Regione promuove la formazione di testi unici della normativa regionale relativa a determinati settori o materie determinate ed omogenee.

2. Le disposizioni del testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. I successivi interventi normativi relativi al settore o alla materia disciplinati dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.

4. Il Presidente del Consiglio, secondo le disposizioni del Regolamento, dichiara l'inammissibilità dei progetti di legge e di regolamento nonché degli emendamenti non conformi alle regole di cui ai commi 2 e 3.

Art. 13

(Principi e criteri direttivi per la redazione dei Testi unici)

1. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il settore o la materia di intervento è delimitata in modo preciso e puntuale al fine di evitare eventuali interferenze con altri settori o materie;

b) il testo unico individua e abroga espressamente in uno specifico articolo le disposizioni vigenti raccolte nella stessa ed ogni altra disposizione relativa al settore o alla materia di intervento che si intende abrogare;

c) il testo unico individua in un apposito articolo le disposizioni relative al settore o alla materia di intervento non inserite nello stesso che restano in vigore;

d) il testo unico procede al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, nonché di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

Art. 14

(Predisposizione dei Testi unici)

1. In conformità al programma di riordino e di semplificazione normativa di cui all'articolo 11, il Consiglio regionale, su proposta della Commissione competente per materia, può riordinare e coordinare in testi unici le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei.
2. Il Consiglio regionale può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei.
3. La legge delega di cui al comma 2 indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi di cui all'articolo 13 e di eventuali altri specificati nella legge stessa, individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino e indica il termine entro cui la Giunta è tenuta a presentare il disegno di testo unico redatto in articoli.
2. La redazione dei testi unici può essere affidata a un gruppo di lavoro tecnico composto da funzionari delle strutture organizzative della Giunta e del Consiglio regionale, designati per due terzi dalla Giunta e per un terzo dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il gruppo di lavoro predisponde una relazione sull'attività svolta.
3. La proposta di testo unico predisposta dal gruppo di lavoro, nel caso di cui al comma 2, è approvata dalla Giunta regionale ed è trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 15

(Drafting normativo e coordinamento formale delle leggi)

1. Il regolamento interno del Consiglio disciplina le modalità di esercizio, da parte del Presidente, del potere di coordinamento finale e formale delle leggi.
2. Al fine di migliorare la qualità formale e sostanziale dell'atto, il Consiglio regionale adotta il manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi per le regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella edizione più aggiornata.
3. Tutte le proposte di legge licenziate dalla Commissione competente, e quelle successivamente emendate o integrate in Consiglio, sono esaminate dagli uffici del Consiglio regionale preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa che verificano il rispetto delle tecniche di redazione normativa (drafting) e suggeriscono le eventuali modifiche e riformulazioni del testo.

CAPO IV

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE NORMATIVA, DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 16

(Rapporto sulla normazione)

1. Il Consiglio regionale, mediante la competente struttura preposta alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa, cura l'elaborazione dell'annuale rapporto sulla normazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali nel periodo considerato.
2. Il Consiglio conferma il rapporto alle intese definite con le altre assemblee legislative regionali e nazionali per la redazione coordinata di tale tipo di documenti.

3. Il rapporto illustra anche gli esiti della eventuale valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche svolta ai sensi della presente legge.

4. Per la elaborazione del Rapporto, su richiesta della struttura di cui al comma 1, le competenti strutture tecniche del Consiglio e della Giunta forniscono tempestivamente i dati e le informazioni di propria competenza.

5. Il Consiglio regionale, attraverso le competenti strutture, assicura idonee forme di pubblicazione e divulgazione del rapporto sulla normazione.

Art. 17

(Banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti)

1. Al fine di raccogliere, elaborare e monitorare la normativa regionale e di garantire la più ampia diffusione e accessibilità della stessa, il Consiglio regionale, mediante la competente struttura preposta alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa, cura l'attività di gestione e aggiornamento costante della banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti, e ne monitora lo stato attuativo attraverso il rinvio, tramite collegamento ipertestuale, agli adempimenti ivi previsti.

2. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa regionale vigente, nel caso in cui una legge o un regolamento regionale subisce modifiche, è redatto il testo coordinato che è pubblicato, ai fini informativi, sulla banca dati di cui al comma 1. Dei testi normativi sono accessibili i testi storici nonché la successione di tutte le modifiche normative intercorse nel tempo.

3. La banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti, corredata da informazioni e documenti riguardanti l'iniziativa, la formazione e l'attuazione della legge e la valutazione delle politiche, è pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio regionale ed è fruibile gratuitamente dagli utenti.

4. I provvedimenti attuativi delle leggi regionali sono messi a disposizione dalla Giunta regionale.

Art. 18

(Pubblicazione e comunicazione normativa)

1. La Regione, per rendere effettivo il diritto dei cittadini a essere informati, assicura la piena diffusione degli atti normativi, oltre che mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), anche attraverso adeguate forme di comunicazione.

2. La comunicazione normativa, finalizzata alla conoscenza da parte dei cittadini dei contenuti essenziali delle norme, individua in modo chiaro e accessibile a tutti, i compiti, le scadenze e le sanzioni eventualmente previste, le strutture regionali di riferimento nonché le risorse finanziarie stanziare.

3. La comunicazione normativa è effettuata dagli uffici preposti alla informazione e comunicazione istituzionale con il supporto degli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa, anche attraverso gli strumenti di informazione e comunicazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Art. 19

(Accesso ai dati e procedure)

1. La Giunta regionale garantisce il più efficace accesso alle informazioni sulle politiche regionali al Consiglio regionale e ai soggetti da questo incaricati di effettuare studi e valutazioni.

2. La Giunta regionale assicura la raccolta dei dati utili alla valutazione delle politiche regionali, anche attraverso idonei sistemi informativi.

3. La Giunta regionale approva e invia al Consiglio regionale le relazioni periodiche previste dalle leggi regionali e i documenti di valutazione previsti dai Programmi operativi regionali.

Art. 20

(Formazione)

1. La Regione, sulla base dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 3, assicura, attraverso iniziative comuni a Giunta e Consiglio l'elevata qualificazione e la formazione permanente specialistica del personale assegnato alla struttura preposta all'assistenza tecnico giuridica e legislativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piani relativi alla formazione del personale prevedono specifici percorsi formativi.

Art. 21

(Abrogazione del Titolo VI della l.r. 34/2002)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il TITOLO VI rubricato "Riordino della legislazione regionale vigente", comprendente gli articoli 156 e 157 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).

Art. 22

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte assicurando l'invarianza della spesa, nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane già esistenti e disponibili a legislazione vigente.